

ALL. 1 – AVVISO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE “Nuovi Protocolli di Insedimento nelle aree di crisi industriale rientranti nella Carta degli Aiuti a Finalità regionale”

Indice generale

Definizioni essenziali.....	3
Finalità.....	9
Dotazione finanziaria.....	9
Destinatari e requisiti di ammissibilità.....	9
Destinatari.....	9
Requisiti di ammissibilità.....	10
Iscrizione in pubblici registri.....	10
4.2.2. Localizzazione del progetto.....	10
4.2.3. Regolarità contributiva - DURC (documento unico di regolarità contributiva).....	10
4.2.4. Procedure concorsuali.....	10
4.2.5. Sussistenza di atti di revoca su precedenti bandi.....	11
4.2.6. Responsabilità amministrativa.....	11
4.2.7. Precedenti penali.....	11
4.2.8. Contrasto lavoro irregolare.....	12
4.2.9. Procedimenti penali in corso in materia di lavoro.....	12
4.2.10. Deggendorf.....	13
4.2.11. Dimensione Impresa.....	13
4.2.12. Divieto di intestazione fiduciaria.....	13
4.2.13. Soggetto attivo/stato di inattività.....	13
4.2.14. Domicilio digitale.....	14
4.2.15. Affidabilità economico-finanziaria.....	14
4.2.16. Impresa in difficoltà.....	15
4.2.17. Antimafia.....	15
4.2.18. Delocalizzazione.....	15
4.2.19. Contrasto alla discriminazione.....	16
4.2.20. Applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro.....	16
4.2.21. Posizione debitoria verso il bilancio regionale.....	16
4.2.22. Antiriciclaggio.....	16
Progetti finanziabili e spese ammissibili.....	16
Progetto.....	16
Termine iniziale e termine finale del progetto.....	17
Termine iniziale per la realizzazione del progetto.....	17
Termine finale per la realizzazione del <i>progetto</i>	17
Spese ammissibili.....	17
Massimali di investimento.....	18
Forma e intensità dell’agevolazione.....	19
Cumulo.....	19
Presentazione della domanda, istruttoria e concessione.....	20
Presentazione della domanda.....	20
Istruttoria.....	22
6.2.1. Verifica di ammissibilità.....	22
6.2.2. Cause di inammissibilità della domanda.....	23
6.2.3. Valutazione delle proposte progettuali – criteri.....	24
6.2.4. Valutazione delle proposte progettuali – Commissione Tecnica di Valutazione (CTV).....	26

6.2.5. Esiti istruttori e concessione dell'agevolazione – procedura a sportello.....	26
6.3. Verifiche dei requisiti dopo la concessione.....	27
6.3.1 Verifica dei requisiti oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.....	27
6.3.2. Verifica delle attestazioni del revisore legale.....	27
6.3.3 Esito negativo dei controlli.....	27
7 Rinuncia all'agevolazione entro i termini.....	28
8 Modalità di rendicontazione ed erogazione.....	28
8.1 Presentazione della domanda di erogazione e rendicontazione.....	28
8.2 Documentazione allegata alla domanda di erogazione.....	29
8.3 Domanda di erogazione dell'anticipo.....	29
8.4 Domanda di erogazione per SAL e Saldo.....	30
8.5 Rendicontazione semplificata.....	31
8.6 Istruttoria di verifica della rendicontazione ed erogazione.....	31
8.7 Controlli sulle domande di erogazione.....	32
8.7.1 Verifica delle attestazioni del revisore legale.....	32
8.7.3 Verifica delle dichiarazioni rilasciate (art 14-bis L.r. n. 71/2017).....	32
9. Obblighi del beneficiario.....	32
10. Monitoraggio, ispezioni e controlli.....	34
10.1 Monitoraggio.....	34
10.2 Controlli in loco e ispezioni.....	34
11. Variazioni e proroghe.....	34
11.1 Variazioni del <i>progetto</i>	34
11.2 Variazione del soggetto beneficiario.....	35
11.3 Proroga.....	36
12. Soccorso istruttorio.....	36
13. Decadenza, revoca e recupero dell'agevolazione.....	36
13.1 Casi di decadenza che comportano la revoca totale.....	36
13.2 Revoca parziale.....	37
13.3 Procedimento di revoca.....	37
13.3.1 Procedimento di revoca totale.....	38
13.3.2 Procedimento di revoca parziale.....	39
14. Procedimento di recupero.....	39
15. Rimborsi e sanzioni.....	40
15.1 Rimborsi.....	40
15.2 Sanzioni.....	40
16. Disposizioni finali.....	41
16.1 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016.....	41
16.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti.....	41
16.3 Disposizioni generali.....	42
17. Controversie e foro competente.....	42
18. Elenco allegati.....	42
19 Riferimenti normativi.....	42

1 Definizioni essenziali

"Avvio dei lavori": la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza la predetta acquisizione, per avvio dei lavori si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;

"Beneficiario": PMI, grandi imprese, organismi di ricerca, professionisti e altre forme e/o soggetti quali destinatari finali dell'agevolazione;

"Certificazione di parità di genere": certificazione che attesta attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità. Certificazione prevista dall'art. 46-bis del Codice delle pari opportunità (d.lgs. n. 198/2006), introdotto dall'art. 4 della legge 5/11/2021, n. 162; DPCM 29.04.2022;

"Codice unico di progetto" (CUP): Il Codice Unico di Progetto (CUP), costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri, è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). La sua richiesta è obbligatoria per tutta la "spesa per lo sviluppo", inclusi i progetti realizzati utilizzando risorse provenienti da bilanci di enti pubblici o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico. I progetti rientranti nella spesa per lo sviluppo possono consistere (nello specifico) in: a) incentivi a favore di attività produttive, b) contributi a favore di soggetti privati, diversi da attività produttive, c) sottoscrizione iniziale o aumento di capitale sociale (compresi spin off), fondi di rischio o di garanzia. Il CUP è acquisito dalla Regione o dall'Organismo intermedio

"Collaborazione effettiva": la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti possono sostenere per intero i costi del progetto e quindi sollevare le altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione;

"Delocalizzazione": il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario (IN ENTRATA); da intendersi, altresì, come trasferimento effettuato a qualunque titolo dell'attività produttiva o parti di essa, dal territorio regionale, verso aree SEE, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, come previsto dalla DGR. n. 922/2023. (IN USCITA);

"Domicilio digitale": indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale; sostituisce il recapito fisico per l'invio delle comunicazioni ufficiali da parte della Pubblica Amministrazione. Il Decreto Semplificazioni (D.L.

16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" , art. 24 comma 1 punto e) convertito con legge del 14 settembre 2020 nr. 120 ha reso il Domicilio Digitale obbligatorio per imprese e *professionisti*;

"ESL": l'Equivalente Sovvenzione Lordo, che rappresenta l'unità di misura utilizzata per calcolare l'entità del beneficio (aiuto) concesso al *beneficiario* finale;

"Forme associative con personalità giuridica": Rete-Soggetto, Consorzi, Società consortili;

"Forme associative senza personalità giuridica": Raggruppamento temporaneo di impresa, Associazione temporanea di scopo e Rete-Contratto;

"Grande impresa": impresa che non soddisfa i criteri di cui all'allegato I del Reg (UE) n. 651/2014 e ogni impresa con 250 o più dipendenti oppure ogni impresa, anche con meno di 250 dipendenti, con un fatturato superiore a 50 milioni di euro e un bilancio superiore ai 43 milioni di euro per almeno due esercizi consecutivi;

"Identità digitale": un insieme di specifiche credenziali personali e/o dispositivi che supportano un processo in forma elettronica per identificare univocamente una persona fisica o una persona giuridica. L'autenticazione elettronica è il processo che permette di assicurare il riconoscimento in modo incontrovertibile dell'utente elettronico/telematico. Il Regolamento eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) - Regolamento UE n° 910/2014 sull'identità digitale - fornisce la base normativa a livello comunitario per i servizi fiduciari e i mezzi di identificazione elettronica degli stati membri; in Italia lo SPID, la Carta di Identità Elettronica (CIE), la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) se rilasciati dagli operatori autorizzati sono strumenti per l'identità digitale;

"Impresa femminile": impresa in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) per le imprese individuali, la titolare dell'impresa deve essere donna;
- b) per le società, i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, che detengono almeno il 51% del capitale sociale, ad esclusione delle società cooperative di lavoro, devono essere donne. Il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;
- c) per le imprese cooperative di lavoro, i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci lavoratori che detengono almeno il 51% del capitale sociale delle società cooperative devono essere donne; l'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della L. 59/1992, non è preclusiva all'accesso all'agevolazione;

"Impresa giovanile": impresa in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

- a) per le imprese individuali, l'età del titolare dell'impresa non deve essere superiore a quaranta anni;
- b) per le società, l'età dei rappresentanti legali e di almeno il cinquanta per cento dei soci che detengono almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale della società medesima non deve essere superiore a quaranta anni; il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;
- c) per le imprese cooperative di lavoro, l'età dei rappresentanti legali e di almeno il cinquanta per cento dei soci lavoratori che detengono almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale non deve essere superiore a quaranta anni; l'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della L. 59/1992, non è preclusiva all'accesso all'agevolazione;

"Impresa di soggetti destinatari di ammortizzatori sociali": imprese costituite da soggetti che hanno usufruito di ammortizzatori sociali per un periodo minimo di 6 mesi nei 36 mesi precedenti la data di costituzione dell'impresa al sussistere delle seguenti condizioni:

- a) per le imprese individuali, il titolare dell'impresa deve essere stato destinatario di ammortizzatori sociali, al momento della costituzione;

- b) per le società, i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, che detengono almeno il 51% del capitale sociale, ad esclusione delle società cooperative di lavoro, devono essere stati destinatari di ammortizzatori sociali, al momento della costituzione; il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;
- c) per le imprese cooperative di lavoro, i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci lavoratori che detengono almeno il 51% del capitale sociale delle società cooperative devono essere stati destinatari di ammortizzatori sociali, al momento della costituzione; l'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della L. 59/1992, non è preclusiva all'accesso all'agevolazione;

"Impresa in fase di avviamento": trattasi di *piccola impresa* che: non è quotata, è iscritta nel Registro delle imprese da meno di cinque anni rispetto alla data di presentazione della domanda, non ha ancora distribuito utili, non è stata costituita a seguito di fusione;

"Impresa in difficoltà": impresa in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle *PMI* costitutesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle *PMI* nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), se ha perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società, se almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle *PMI* costitutesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle *PMI* nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) impresa assoggettate ad una procedura concorsuale per insolvenza o in possesso delle condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) impresa che ha ricevuto un aiuto per il salvataggio e non ha ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o ha ricevuto un aiuto per la ristrutturazione per il quale è ancora in essere il relativo piano;

e) nel caso di un'impresa diversa da una *PMI*, se negli ultimi due anni:

- 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
- 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

"impresa unica": l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica

"Incubatori certificati": gli incubatori di *Start-up innovative* certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto- legge n. 179/2012, di piccola e media dimensione, iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 179/2012;

"Impronta elettronica": L'impronta elettronica è la rappresentazione digitale del documento composta da una sequenza di caratteri esadecimali di lunghezza fissa, ottenuta attraverso l'applicazione di una specifica funzione di calcolo, che garantisce una associazione praticamente biunivoca tra l'impronta stessa ed il documento di origine.

"Investimento iniziale": si intende:

- a) un investimento in *attivi materiali* e *attivi immateriali* relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa;

"Imprese a media capitalizzazione": con un massimo di 3000 dipendenti e che non sono *PMI* o piccole imprese a media capitalizzazione;

"Operazione completata": operazione che è stata materialmente completata o pienamente attuata e per la quale tutti i relativi pagamenti sono stati effettuati dai beneficiari e il relativo contributo pubblico è stato versato ai beneficiari (erogazione a saldo);

"Organismo intermedio": organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità della Regione o che svolge compiti o funzioni di soggetto gestore del bando per conto della Regione: Sviluppo Toscana S.p.A. come da DGR 719 del 26/6/2023

"Organismo di ricerca": entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;

"Periodo di stabilità": periodo che intercorre tra la data di erogazione del saldo e il termine previsto dall'art. 20 della LR 71/2017 anni successivi;

"PEC": Posta Elettronica Certificata;

"Piccole imprese a media capitalizzazione": imprese con un massimo di 499 dipendenti che non sono *PMI*;

"PMI": *microimprese, piccole imprese e medie imprese*, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte nel Registro delle imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, in possesso dei parametri dimensionali di cui all'allegato I del Reg (UE) n. 651/2014. In particolare sono definite:

- a) **"Medie imprese"**: le imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
- b) **"Piccole imprese"**: le imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
- c) **"Microimprese"**: le imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

"Procedura a graduatoria": procedura per la quale la selezione delle domande e' effettuata mediante una valutazione comparata nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di parametri oggettivi predeterminati. In questo caso, le risorse sono assegnate ai progetti in base all'ordine in graduatoria raggiunto e fino a esaurimento dei fondi disponibili;

"Procedura a sportello": procedura per la quale le domande sono registrate e valutate in base all'ordine cronologico di presentazione; le risorse sono quindi assegnate ai progetti valutati positivamente sulla base dell'ordine cronologico di presentazione e fino a esaurimento dei fondi disponibili;

"Procedura automatica": la procedura di cui all'art. 4 del D. Lgs. 123/1998 che si applica qualora non risulti necessaria un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario;

"Procedura valutativa": la procedura di cui all'art. 5 del D. Lgs. 123/1998 che si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda";

"Procedura negoziale": procedura valutativa di cui all'art. 6 del D. Lgs. 123/1998 che si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare. È caratterizzata da una prima fase di selezione dei progetti di massima, presentati da uno o più soggetti e finalizzati allo sviluppo territoriale o settoriale, e da una seconda fase di negoziazione degli interventi con i soggetti proponenti. In questo caso l'atto di concessione può essere sostituito da un contratto;

"Professionisti": soggetti titolari di partita IVA e/o iscritti al REA o Registro delle imprese che, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, svolgono un'attività economica inerente arti o professioni comprese le professioni intellettuali di cui all'art.2229 del codice civile e le professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all'art.1 comma 2 L.14.01.2013 n.4;

"Progetto": insieme di attività e/o procedure predisposte per la partecipazione alla selezione e al finanziamento nell'ambito del bando e identificato attraverso un CUP (Codice Unico di Progetto). . Il progetto contiene la descrizione dettagliata dell'investimento previsto, il relativo piano di copertura finanziaria, i tempi di realizzazione e il dettaglio delle spese da sostenere;

"Rating di legalità": indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle certificate. Istituito ai sensi dell'art.5-ter del decreto-legge 24.01-2021 n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.03.2012 n.27; modalità attuative; DM Economia e finanze e Sviluppo Economico 20.02.2014 n.57, delibera AGGCM 15.05.2018 n.27165

"Regolamento de minimis": aiuti di piccola entità che possono essere concessi alle imprese senza violare le norme sulla concorrenza. L'importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare, nell'arco di tre anni, i 200.000 euro Normativa UE di riferimento in relazione al settore di attività in cui opera il *beneficiario* finale: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e successive modificazioni e

integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura; [specificare la normativa di riferimento

"Regolamento di esenzione": normativa UE di riferimento in relazione al settore di attività in cui opera il *soggetto beneficiario* finale]: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali; il regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; [specificare quale normativa si applica in riferimento alle tipologie dei soggetti ammissibili e alla natura dell'intervento]

"Registro nazionale aiuti – RNA": banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale incentivi alle imprese, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, prevista dall'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato

"Sovvenzione": contributo finanziario accordato a titolo di liberalità;

"Tasso di riferimento": tasso in vigore di cui alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008);

"Titolare effettivo": Secondo la Normativa Antiriciclaggio del 2019, il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività. Nel caso di un'entità giuridica, si tratta di quella persona fisica – o le persone – che, possedendo suddetta entità, ne risulta beneficiaria. La non individuazione di queste persone può essere un indicatore di anomalia e di un profilo di rischio secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio. Tutte le entità giuridiche devono perciò essere dotate di titolare effettivo, fatta eccezione per imprese individuali, liberi professionisti, procedure fallimentari.¹

"Unità produttiva": struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati. L'unità produttiva oggetto del progetto deve essere nella disponibilità del soggetto destinatario ovvero del soggetto beneficiario, ed è dimostrabile/verificabile:

- nel caso di PMI e GI qualora risulti iscritta presso il competente registro delle imprese come risultante dal certificato camerale dell'impresa;

"ULA": unità di lavoro rappresenta la quantità di lavoro prestata nell'anno da un occupato a tempo pieno, e fornisce l'unità di misura della quantità di lavoro prestata da occupati a tempo parziale, da occupati ad orario ridotto e da occupati con durate del lavoro inferiori all'anno.

¹Art. 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e Art. 69/2 Reg (UE) 1060/2021

2 Finalità

La Regione Toscana intende agevolare la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi o nuovi investimenti di imprese già esistenti che abbiano carattere strategico, nonché progetti di investimento inseriti in processi di reindustrializzazione, finalizzati a salvaguardare i livelli occupazionali, ad incrementare la presenza di attività economiche, a favorire percorsi di ristrutturazione e riconversione, per incrementare l'occupazione nei territori dei comuni toscani riconosciuti come "aree di crisi industriale" ai sensi degli atti nazionali vigenti ed in continuità con i precedenti atti assunti dalla Giunta Regionale, nonché classificati come "svantaggiati" ai sensi dell'art. 107.3.c TFUE.

L'intervento è attuato ai sensi della Legge regionale del 12 dicembre 2017, n. 71 (ed in particolare dell'art. 10) nel rispetto dei principi generali di cui al d.lgs. n. 123/1998, disciplina il sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese, nonché del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER).

In particolare, l'obiettivo perseguito dalla Regione Toscana si realizza attraverso **la concessione di agevolazioni sotto forma di sovvenzione a fondo perduto in c/capitale.**

La procedura dell'avviso è di tipo valutativo negoziale a sportello.

3 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile è pari ad € 4.000.000,00 comprensivi dell'eventuale sostegno a progetti ammessi e non finanziati (parzialmente o totalmente) a valere sull'avviso di cui al DD 18280 del 14/09/22 riguardante i Protocolli di insediamento dell'area di crisi complessa di Livorno, ai sensi della DGRT 1145/2014.

4 Destinatari e requisiti di ammissibilità

4.1 Destinatari

Sono soggetti destinatari

- Grandi imprese, esclusivamente per investimenti nei territori rientranti nella "Carta degli Aiuti"
 - PMI
 - Forme associative con personalità giuridica (Rete-soggetto, costituiti o costituendi)
 - Forme associative senza personalità giuridica (Rete-contratto, costituiti o costituendi) (per le quali i requisiti di ammissibilità devono essere in capo ai singoli soggetti)
 - Consorzi, Società Consortili (costituiti o costituendi)
-
- aventi sede legale e/o unità locale in Toscana;
 - operanti (sede legale e/o unità locale destinataria dell'agevolazione) alla data di presentazione della domanda, nei settori rientranti dei codici ATECO di cui all'allegato A della DGR 643/2014 e ss.mm.ii.: Lettere C "Attività Manifatturiere", G"COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI", I "ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE", con esclusione dei codici classificati come "non ammissibili".
Nei casi di Consorzi, Società Consortili o Reti-Soggetto i codici ATECO delle singole imprese consorziate/aderenti alle reti devono corrispondere ai suddetti settori;
 - in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità.

Ai sensi dell'art. 14 del Reg. UE 651/2014, gli aiuti alle grandi imprese possono essere concessi solo per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica nella zona interessata.

4.2 Requisiti di ammissibilità

Di seguito sono indicati i requisiti di ammissibilità da dichiarare alla data di presentazione della domanda (fatta eccezione del requisito previsto al par. 4.2.3 che sarà verificato tramite la consultazione online in fase di istruttoria secondo quanto indicato al par. 6.2.1 ed il requisito di cui al par. 4.2.17 per il quale si rimanda all'Allegato 1.B da parte dei soggetti richiedenti.

4.2.1 Iscrizione in pubblici registri

a) regolare iscrizione alla CCIAA territorialmente competente;

4.2.2. Localizzazione del progetto

L'intervento deve essere localizzato nei territori rientranti nelle aree Carta degli Aiuti a finalità regionale ai sensi dell'art. 107.3.c. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), comprensivi di comuni rientranti nelle aree crisi industriale non complesse (Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/12/2016) e nelle Aree di Crisi Complesse (Piombino – riconosciuto area di crisi complessa con l'art. 1 del DL 26 aprile 2013, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71; Livorno, che ricomprende l'area dei Comuni di Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo, riconosciuta area di crisi complessa con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 7 agosto 2015) di seguito riportati:

TOS 1: Carrara; Massa; Montignoso;

TOS 3: Agliana; Montale; Pistoia;

TOS 4: Collesalvetti; Livorno – limitatamente alle sezioni indicate in allegato alla Carta degli Aiuti - Rosignano Marittimo;

TOS 6: Gavorrano; Grosseto; Scarlino; Follonica, Campiglia Marittima; Piombino;

Per il Comune di Livorno, sono ammesse all'intervento anche investimenti localizzati nell'intero comune, in quanto riconosciuto Area di crisi complessa, in continuità con i precedenti avvisi relativi ai Protocolli di Insediamento ed in attuazione dell'Accordo di Programma sul "Rilancio competitivo dell'Area costiera livornese" di adozione del PRRI ai sensi dell'articolo 27 del decreto legge n. 83/2012, sottoscritto in data 20 ottobre 2016.

Nuova localizzazione - Per le imprese prive di sede o unità locale nel territorio indicato al momento della domanda (nuova localizzazione), i requisiti del punto 4.2.1 e 4.2.2 devono sussistere al momento di presentazione della prima domanda di erogazione (a titolo di anticipo / stato avanzamento lavori – *sal / saldo*).

4.2.3. Regolarità contributiva - DURC (documento unico di regolarità contributiva)

Il soggetto richiedente deve essere in regola con tutti gli obblighi contributivi in materia previdenziale e assicurativa o essere in possesso della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il DURC di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto.

Il soggetto richiedente che al momento della presentazione della domanda non ha sede o unità operativa in Toscana o in Italia ma in altro Stato dell'UE è tenuto a produrre la documentazione

equipollente al DURC secondo la legislazione del Paese di appartenenza. Il documento redatto in lingua straniera, dovrà essere integrato da traduzione giurata della parte in lingua straniera, debitamente legalizzata.

4.2.4. Procedure concorsuali

Il soggetto richiedente non deve trovarsi né avere in corso di definizione, un procedimento per la dichiarazione di una delle seguenti posizioni:

- fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo, concordato preventivo con continuità aziendale, accordo di ristrutturazione dei debiti ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942);
- una delle fattispecie previste dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019, ossia liquidazione giudiziale o uno degli istituti ad essa collegati, accordo attuativo di piani attestati di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato in continuità aziendale (diretto, indiretto e misto), concordato preventivo, sovra-indebitamento, concordato minore, composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa;
- liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile.

4.2.5. Sussistenza di atti di revoca su precedenti bandi

Il soggetto richiedente non deve essere stato oggetto di procedimenti di revoca adottati dalla Regione Toscana nei precedenti 2 anni per:

- a) venir meno dell'unità produttiva localizzata in Toscana nel *periodo di stabilità* previsto come obbligatorio;
- b) venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione nel *periodo di stabilità* previsto come obbligatorio;
- c) adozione dei provvedimenti di sospensione definitivamente accertati ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 81/2008 e non più impugnabili;
- d) indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave, accertata con provvedimento giudiziario definitivo;
- e) decadenza dai benefici a seguito di dichiarazioni mendaci rese nella documentazione prodotta.

4.2.6. Responsabilità amministrativa

Il soggetto richiedente (ente) non deve aver riportato sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui al Capo I, sez. III, né sanzioni interdittive di cui all'art. 9, né misure cautelari di cui al Capo III, sez. IV del D. Lgs. n.231/2001.

4.2.7. Precedenti penali

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver riportato - nei cinque anni precedenti all'emanazione dell'Avviso - una o più condanne con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati) anche se hanno beneficiato della non menzione:

- a) associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope,

corruzione, peculato, frode² compresa la frode nel commercio (art.515 c.p.) ed i reati contro il patrimonio commessi mediante frode di cui al Titolo XIII, Capo I e Capo II, del Codice Penale, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile; reati fallimentari Titolo VI Disposizioni penali RD. n. 267/1942 (Artt. 216 ss.) e reati del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Titolo IX Disposizioni penali D.Lgs. n. 14/2019 (artt. 322 ss);

- b) reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al D.Lgs. n. 74/2000:
- delitti in materia di dichiarazione dei redditi (Titolo II, Capo I);
 - delitti in materia di documenti e pagamento di imposte (Titolo II, Capo II);
- c) reati ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche di cui al D.lgs. n. 152/2006:
- art. 29-quattordices;
 - Parte Terza "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche", Sezione I, Titolo V, Capo II;
 - Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", Titolo IV, Capo I;
 - Parte Sesta-bis "Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale";
 - Titolo VI-bis c.p. "Delitti contro l'ambiente";
- d) gravi fattispecie di reato in materia di lavoro:
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
 - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
 - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
 - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
 - reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. 689/1981);
- e) delitti contro la persona per molestie sessuali (artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609 quinquies, 609-octies, 609-undecies), violenza privata (delitti contro la libertà morale da art. 610 a art. 613-ter cp), molestia o disturbo alle persone (art. 660 cp);
- f) bancarotta fraudolenta;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione o interdizione dai pubblici uffici; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è fissata in cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.

4.2.8. Contrasto lavoro irregolare

Il titolare/legale rappresentante del soggetto destinatario non deve aver ricevuto, nell'ultimo biennio provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, definitivamente accertati e non più impugnabili, o provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.

²Art. 325 TFUE (Trattato Funzionamento Unione Europea)

4.2.9. Procedimenti penali in corso in materia di lavoro

Il titolare/legale rappresentante del soggetto destinatario non deve avere procedimenti penali in corso di definizione e/o non aver riportato sentenze non ancora definitive per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato):

- a) omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies D. Lgs. 231/2001);
- b) reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
- c) gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I D. Lgs. 81/2008);
- d) reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. 24/2014 e D. Lgs. 345/1999);
- e) omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983);
- f) omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981).

In merito a tale requisito, il soggetto richiedente è tenuto ad indicare tutti i procedimenti penali pendenti ed in corso di definizione e/o le sentenze non ancora definitive relativi alle fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 detto requisito sarà verificato non ai fini dell'ammissibilità della domanda, ma ai fini dell'erogazione dell'agevolazione concessa che, in caso di esito positivo, verrà sospesa fino alla definizione del procedimento giudiziario.

4.2.10. Deggendorf

Il soggetto destinatario deve essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato UE individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea; detto requisito è soddisfatto laddove il richiedente non sia stato "destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile".

4.2.11. Dimensione Impresa

Il soggetto destinatario deve possedere i requisiti dimensionali seguenti:

- PMI
- Grande impresa

4.2.12. Divieto di intestazione fiduciaria

Il soggetto richiedente non deve aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17, comma 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55; non sono ammesse le società la cui compagine societaria contempla intestazioni ad interposti soggetti, fatte salve le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della L. n. 1966/1939 che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto terzi e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni; in tal caso, la società beneficiaria è tenuta - entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dal soggetto gestore - a comunicare tutti i dati relativi alla società fiduciaria e l'identità dei fiduciari.

4.2.13. Soggetto attivo/stato di inattività

Il soggetto richiedente deve essere "in attività".

Per il soggetto richiedente "inattivo" al momento dell'avvio della realizzazione del *progetto*, tale requisito deve sussistere al momento della presentazione della domanda di erogazione a titolo di anticipo/ per stato avanzamento lavori (S.A.L.)/a saldo; nel caso in cui l'attività sia soggetta a specifiche norme e prescrizioni di legge che ne condizionino l'avvio detto requisito deve sussistere al momento dell'erogazione a saldo.

4.2.14 Domicilio digitale

Il soggetto destinatario deve possedere una casella di Posta Elettronica Certificata (*PEC*) direttamente ad esso imputabile, quale *domicilio digitale*, valida ed attiva almeno per tutto il *periodo di stabilità* del *progetto*.

4.2.15. Affidabilità economico-finanziaria

Il soggetto destinatario deve possedere la capacità economico-finanziaria. La verifica verrà effettuata mediante valutazione di

- a) **Adeguatezza patrimoniale** (compartecipazione al rischio):

$$\frac{PN}{(CP-C)} > 0,2$$

- b) **Affidabilità economica** (redditività della gestione caratteristica):

$$\frac{(EBIT_n \cdot 0,65) + (EBIT_{n-1} \cdot 0,35)}{(S_n \cdot 0,65) + (S_{n-1} \cdot 0,35)} > 0,02$$

Purché risulti rispettata la condizione

$$\frac{(EBIT_n \cdot 0,65) + (EBIT_{n-1} \cdot 0,35)}{(CP - C)} > 0,2$$

- c) **Affidabilità finanziaria** (capacità di copertura finanziaria del progetto) da realizzare in base al seguente criterio:

$$\frac{(EBITDA_n \cdot 0,65) + (EBITDA_{n-1} \cdot 0,35) + F}{(CP - C)} > 0,25$$

dove :

- PN = Patrimonio Netto
- CP = Costo totale del progetto
- C = Contributo in conto capitale richiesto
- EBIT_n = Utili al lordo di interessi e tasse dell'ultimo anno
- EBIT_{n-1} = Utili al lordo di interessi e tasse dell'anno precedente
- EBITDA_n = Margine operativo lordo (Fatturato - Costo del venduto) dell'ultimo anno
- EBITDA_{n-1} = Margine operativo lordo (Fatturato - Costo del venduto) dell'anno precedente

- F = Finanziamento disponibile a bilancio o deliberato (anche non bancario) deliberato per la copertura finanziaria del progetto
- S= fatturato

La capacità economico-finanziaria si intende superata se sono soddisfatti i criteri di cui al punto a) e almeno uno dei punti b) e c).

Ad incremento di PN potranno essere considerati:

- a) per le imprese di nuova costituzione che alla data della presentazione della domanda non hanno ancora depositato il primo bilancio, il valore del capitale sociale risultante dalla visura camerale o dall'atto costitutivo per la parte effettivamente versata alla data della domanda; qualora l'ammontare effettivamente versato risulti non sufficiente a soddisfare il rispetto del parametro, potrà essere assunto l'intero ammontare di capitale sociale deliberato purché in tal caso accompagnato da dichiarazione di impegno dei soci all'integrale versamento prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione;
- b) eventuali crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A dello Stato Patrimoniale ex art 2424 C.C.) accompagnati da dichiarazione di impegno dei soci al versamento prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione;
- c) un aumento di capitale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risulti deliberato e attestato da atto notarile depositato presso il Registro Imprese della CCIAA, ai sensi del Codice Civile, alla data di presentazione della domanda;
- d) eventuali versamenti in conto capitale effettuati dai soci successivamente alla data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato, risultanti da contabile bancaria;
- e) I versamenti di cui ai precedenti punti a), b) e c) dovranno risultare versati, nella misura in cui hanno concorso al soddisfacimento del parametro, antecedentemente alla prima richiesta di erogazione anche a titolo di anticipazione e non potranno essere sostituiti, neppure parzialmente da eventuali utili nel frattempo prodotti dall'impresa e non distribuiti. Il mancato adempimento di quanto sopra costituirà causa di revoca totale dell'agevolazione concessa per il venire meno di uno dei requisiti essenziali richiesti per l'accesso al bando.

4.2.16. Impresa in difficoltà.

Il soggetto destinatario non deve trovarsi nella condizione di *impresa in difficoltà*.

4.2.17. Antimafia

Il soggetto richiedente deve essere in regola con le disposizioni di cui al D. Lgs. 159/2011 sulla disciplina Antimafia.

4.2.18. Delocalizzazione

Il soggetto richiedente non deve aver effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale.

Il soggetto richiedente non deve aver effettuato una delocalizzazione dal territorio regionale, a qualunque titolo, dell'attività produttiva in generale o parti di essa, verso aree SEE, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, e si impegna a non delocalizzare nel periodo di stabilità dell'operazione come previsto dalla DGR. n. 922/2023 e comunque nei

cinque anni successivi (dieci per le grandi imprese) all'erogazione del saldo ai sensi del DL 10.08.2023 n.104 fuori dai paesi dell'Unione Europea/aree SEE.

4.2.19. Contrasto alla discriminazione

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver ricevuto accertamenti relativi a discriminazioni di cui all'art. 41 del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna".

Se il soggetto richiedente è un'impresa con più di cinquanta dipendenti deve rispettare l'obbligo di redazione del rapporto biennale sul personale, previsto dall'art. 46 del suddetto D.Lgs. n.198/2006.

4.2.20. Applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro

Il soggetto destinatario deve garantire ai propri dipendenti l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale.

4.2.21. Posizione debitoria verso il bilancio regionale

Il soggetto destinatario non deve presentare al momento della domanda un debito scaduto e non pagato, di importo superiore a 5.000,00/cinquemila euro e derivante da precedenti provvedimenti di revoca per agevolazioni alle imprese, anche per dilazione di pagamento e piano di rateizzazione del pagamento non rispettati e di debito iscritto a ruolo presso l'agente di riscossione coattiva; se le suddette posizioni debitorie sono accertate in fase di istruttoria, il soggetto può sanare la posizione debitoria entro il termine perentorio di 30/trenta giorni dalla contestazione, pena l'esclusione dall'agevolazione; tale divieto (disposizione) non si applica in presenza di un piano di rateizzazione concordato con la Regione derivante da un provvedimento di revoca e del quale risultano rispettate le scadenze.

4.2.22. Antiriciclaggio

Il soggetto richiedente/legale rappresentante in materia di antiriciclaggio deve dichiarare il "titolare effettivo" dell'impresa, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 e D.Lgs. n. 125/2019, del Reg. (UE) 1060/2021 art. 69 e del Reg. (UE) n. 241/2021. Laddove il titolare effettivo risulti diverso dal legale rappresentante, i controlli di cui ai requisiti 4.2.9 e 4.2.17 saranno effettuati anche sul titolare effettivo.

Il requisito non si applica alle imprese individuali.

5 Progetti finanziabili e spese ammissibili

5.1 Progetto

Il soggetto destinatario deve presentare una manifestazione di interesse, secondo il modello allegato al presente Avviso³ che illustri nel dettaglio:

- la descrizione del progetto: oggetto, finalità e localizzazione, risultato finale da conseguire (output) e dei cambiamenti effettivamente apportati a seguito del progetto (outcome);
- le modalità di realizzazione, gestionale e finanziaria (copertura del progetto);

³ L'allegato scheda di progetto costituisce un fac-simile, finalizzato ad indicare i contenuti della manifestazione di interesse. La compilazione avverrà tramite accesso al portale dell'organismo intermedio Sviluppo Toscana S.p.A.

- il cronoprogramma con le fasi del progetto;

Ai sensi dell'art. 10 della LR 71/2017 la proposta deve essere finalizzata a realizzare investimenti aventi ad oggetto:

- a) progetti di investimento di imprese italiane o imprese a partecipazione o controllo estero non ancora attive in Toscana, per la realizzazione di nuove unità locali e con creazione di occupazione aggiuntiva, diretta o indiretta, nel territorio regionale;
- b) progetti di investimento di imprese attive in Toscana che realizzino incrementi delle unità locali generando occupazione aggiuntiva, diretta o indiretta, nel territorio regionale;
- c) progetti di rilocalizzazione (reshoring) produttiva;
- d) infrastrutture di trasferimento tecnologico;
- e) investimenti finalizzati al recupero o alla diversificazione, anche parziale, della produzione e al mantenimento dell'occupazione, in caso di crisi, chiusura o delocalizzazione aziendale, con eventuale coinvolgimento dei lavoratori nella gestione di impresa anche ai sensi della successiva lettera f);
- f) investimenti da parte di società o società cooperative con sede operativa in Toscana, i cui rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci lavoratori detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale e sono dipendenti di imprese dichiarate in crisi al momento della costituzione della società.

5.2 Termine iniziale e termine finale del progetto

5.2.1 Termine iniziale per la realizzazione del progetto

L'inizio del *progetto* è stabilito convenzionalmente alla data di sottoscrizione del contratto di insediamento, che a sua volta segue al decreto di concessione.

In caso di inizio antecedente alla suddetta data, l'avvio dei lavori deve essere successivo alla data di presentazione della domanda e sono pertanto ammissibili soltanto le spese sostenute dal giorno successivo alla data di presentazione della manifestazione di interesse.

Le spese relative all'asseverazione dei requisiti (ammissibili ai sensi del *regolamento de minimis* REG UE 1407/2013) possono essere sostenute in data anteriore alla presentazione della domanda ma comunque in data successiva all'approvazione del presente avviso.

5.2.2 Termine finale per la realizzazione del progetto

Il progetto deve concludersi entro 24 mesi dal termine iniziale con possibilità di proroga di mesi 12.

Il termine finale corrisponde alla data dell'ultimo pagamento imputato al progetto, ad eccezione delle spese del revisore per l'asseverazione.

5.3 Spese ammissibili

Una spesa è ammissibile dal punto di vista temporale quando si colloca tra il termine iniziale ed il termine finale di realizzazione del progetto.

Sono ammissibili all'aiuto i seguenti costi ai sensi dell'art. 14 e 17 del Reg GBER:

- a) costi per gli investimenti materiali e immateriali;
- b) i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto di un investimento iniziale, calcolati su un periodo di due anni;
- c) una combinazione dei costi di cui alle lettere a) e b), purché l'importo cumulato non superi l'importo più elevato fra i due.

Tranne per le PMI o per l'acquisizione di uno stabilimento, gli attivi acquisiti devono essere nuovi. I costi relativi alla locazione di attivi materiali possono essere presi in considerazione solo nelle seguenti condizioni:

- a) per i terreni e gli immobili, la locazione deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di completamento del progetto di investimento nel caso delle grandi imprese o per tre anni nel caso delle PMI;
- b) per gli impianti o i macchinari, il contratto di locazione deve essere stipulato sotto forma di leasing finanziario e prevedere l'obbligo per il beneficiario degli aiuti di acquisire l'attivo alla sua scadenza.

Nel caso di acquisto di beni immobili e terreni non sono ammissibili gli importi pagati a qualunque titolo fino alla data di presentazione della domanda.

Nel caso dell'acquisizione di attivi di uno stabilimento, sono presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. La transazione avviene a condizioni di mercato. Se è già stato concesso un aiuto per l'acquisizione di attivi prima di tale acquisto, i costi di detti attivi devono essere dedotti dai costi ammissibili relativi all'acquisizione dello stabilimento. Se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. L'acquisizione di quote non viene considerata un investimento iniziale.

Per quanto riguarda gli aiuti concessi alle grandi imprese per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti. Per gli aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200 % il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.

Gli attivi immateriali sono ammissibili per il calcolo dei costi di investimento se soddisfano le seguenti condizioni:

- a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
- b) sono ammortizzabili;
- c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; e
- d) figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e restano associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni o tre anni nel caso di PMI.

Per le grandi imprese, i costi degli attivi immateriali sono ammissibili non oltre il 50 % dei costi totali d'investimento ammissibili per l'investimento iniziale.

9. Quando i costi ammissibili sono calcolati facendo riferimento ai costi salariali stimati come indicato al paragrafo 4, lettera b), si applicano le seguenti condizioni:

- a) il progetto di investimento determina un incremento netto del numero di dipendenti impiegati in un dato stabilimento rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, il che significa che ogni posto soppresso è detratto dal numero apparente di posti di lavoro creati nel corso dello stesso periodo;
- b) ciascun posto di lavoro è occupato entro tre anni dal completamento dei lavori;
- c) ciascun posto di lavoro creato attraverso l'investimento è mantenuto nella zona interessata per un periodo di almeno cinque anni dalla data in cui è stato occupato per la prima volta o di tre anni nel caso delle PMI.

Per quanto non specificato, il riferimento è alle disposizioni di cui agli articoli 14 e 17 del Regolamento UE GBER (2014/651).

Ulteriori dettagli riguardanti spese ammissibili e documentazione per la rendicontazione, comprensive delle disposizioni riguardanti "Annullamento della documentazione di spesa e

CUP”, sono dettagliate nell'allegato 1A "Ammissibilità delle spese e modalità di rendicontazione" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Avviso.

5.4 Massimali di investimento

Il costo totale dell'intervento ammissibile deve essere:

- superiore a **cinque milioni di euro**, per:
 - progetti di investimento di imprese italiane o imprese a partecipazione o controllo estero non ancora attive in Toscana; per la realizzazione di nuove unità locali e con creazione di occupazione aggiuntiva, diretta o indiretta, nel territorio regionale;
 - progetti di investimento di imprese attive in Toscana che realizzino incrementi delle unità locali generando occupazione aggiuntiva, diretta o indiretta, nel territorio regionale;
 - progetti di rilocalizzazione (reshoring) produttiva;
- superiore a **un milione di euro**, per progetti di infrastrutture di trasferimento tecnologico;
- superiore a **duecentomila euro**, per
 - investimenti finalizzati al recupero o alla diversificazione, anche parziale, della produzione e al mantenimento dell'occupazione, in caso di crisi, chiusura o delocalizzazione aziendale, con eventuale coinvolgimento dei lavoratori nella gestione di impresa;
 - investimenti da parte di società o società cooperative con sede operativa in Toscana, i cui rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci lavoratori detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale e sono dipendenti di imprese dichiarate in crisi al momento della costituzione della società.

5.5 Forma e intensità dell'agevolazione

L'agevolazione prevista dal presente avviso consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto in c/capitale:

- con l'intensità di aiuto del 15% per i progetti localizzati nei territori TOS 1, TOS 3, TOS 4, TOS 6, come descritti al par. 4.2.2. dell'Avviso, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento GBER (Reg. UE 651/2014 e s.m.i.). Le suddette intensità sono maggiorate, ai sensi della Carta degli Aiuti a Finalità Regionale del:
 - 10% in caso di medie imprese
 - 20% in caso di piccole imprese;
- solo per le PMI e per le zone non ricomprese nell'area della Carta degli Aiuti con le seguenti intensità di aiuto, ai sensi dell'art. 17 Reg GBER:
 - 10% per le medie imprese
 - 20% per le piccole imprese;

Le voci di spesa relative ai costi di asseverazione dei requisiti di ammissibilità e della rendicontazione sono ammissibili ai sensi del Reg. UE 1407/2013 "de minimis" con un'intensità pari al 50%.

5.6 Cumulo

Il cumulo con altri aiuti di stato, è consentito a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso, in relazione agli stessi costi ammissibili, non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione.

Le seguenti regole devono essere specificate in funzione della normativa UE di riferimento.

Gli aiuti con costi ammissibili individuabili e concessi ai sensi del *regolamento di esenzione* **possono** essere cumulati:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al *regolamento di esenzione*.

Gli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento di esenzione **non possono** essere cumulati con aiuti «*de minimis*» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al *regolamento di esenzione*.

Gli aiuti «*de minimis*» possono essere cumulati tra di loro fino a concorrenza del massimale previsto nel relativo regolamento de minimis.

6 Presentazione della domanda, istruttoria e concessione

Il procedimento amministrativo finalizzato all'accesso alla agevolazione si compone delle seguenti fasi:

- presentazione della manifestazione di interesse, comprensiva di scheda di progetto;
- istruttoria nella quale vengono verificati i requisiti di ammissibilità, applicati i criteri di selezione ed effettuata la valutazione;
- comunicazione degli esiti ed eventuale proposta, da parte dell'organismo intermedio, circa gli ambiti di miglioramento/modifiche del progetto in base agli esiti scaturiti dalla valutazione;
- eventuale negoziazione circa contenuti e tempistica del progetto e relative modifiche;
- approvazione dell'atto di concessione a cura dell'ufficio regionale competente;
- sottoscrizione del contratto - protocollo di insediamento contenente la descrizione del progetto da realizzare e gli obblighi assunti dalle parti (secondo lo schema che sarà approvato con atto successivo)

6.1 Presentazione della domanda

La domanda di agevolazione, redatta in lingua italiana e presentata esclusivamente per via telematica, deve essere compilata e sottoscritta dal titolare/rappresentante legale del richiedente, utilizzando come credenziali di accesso i seguenti strumenti di identità digitale:

- SPID Sistema Pubblico per l'identità digitale
- CIE Carta d'identità Elettronica
- CNS Carta Nazionale dei servizi.

La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo salve disposizioni di legge che prevedono l'esenzione.

La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 10,00 del giorno 09/10/2023 ed entro le ore 17,30 del 08/11/2023. Detto termine è prorogabile con provvedimento dirigenziale, nel caso in cui le proposte ricevute non coprano potenzialmente l'intera dotazione del finanziaria dell' Avviso.

In caso di esaurimento delle risorse, o di cause connesse ai vincoli temporali di utilizzazione delle risorse derivanti dalla disciplina contabile, con provvedimento del responsabile dell'intervento potrà essere prevista l'interruzione della raccolta delle domande, previa comunicazione sul sito della Regione o dell'Organismo intermedio almeno 5 gg lavorativi precedenti.

Non sono ammesse le domande presentate al di fuori dei termini suddetti o non corredate dei dati, informazioni, dichiarazioni, documentazione obbligatoria richiesti, ovvero redatte e/o inviate secondo modalità non previste dall'Avviso.

Non sono ammesse le domande prive di sottoscrizione e in questo caso non si applica il soccorso istruttorio.

La domanda di agevolazione contiene:

- a) **Dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000** con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. relative ai seguenti requisiti di ammissibilità:

Dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione):

- precedenti penali (requisito 4.2.7) e responsabilità amministrativa (requisito punto 4.2.6.);
- rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro irregolare (requisito 4.2.8);
- procedimenti penali in corso in materia di lavoro (requisito 4.2.9);
- intestazione fiduciaria (requisito 4.2.12);
- contrasto alla discriminazione (requisito 4.2.19)
- contratto collettivo nazionale di lavoro (requisito 4.2.20)

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autodichiarazione):

- dimensione aziendale (requisito 4.2.11);
- *delocalizzazione* (requisito 4.2.18);
- affidabilità economico finanziaria (requisito 4.2.15)
- impresa in difficoltà (requisito 4.2.16)
- antiriciclaggio (requisito 4.2.22);

Dichiarazioni semplici

- iscrizione in pubblici registri (requisito 4.2.1);
- localizzazione / nuova localizzazione (requisito 4.2.2);
- procedure concorsuali (requisito 4.2.4);
- sussistenza atti di revoca (requisito 4.2.5);
- Deggendorf (requisito 4.2.10)
- stato di attività (requisito 4.2.13)
- domicilio digitale (requisito 4.2.14)
- posizione debitoria verso il bilancio regionale (requisito 4.2.21)

b) **Scheda tecnica di cui al paragrafo 5.1**

- descrizione del progetto e dei dati richiesti in conformità ai criteri di selezione approvati con DGR 1029 del 04/09/2023, come da modulistica allegata.

c) **Altra documentazione**

- attestazione del professionista. Il possesso dei requisiti dimensionali, di affidabilità economico finanziaria e di *impresa in difficoltà*, è attestato da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali di cui all'art. 1, comma 1, lettera g), del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.39 (art. 14, comma 3, L.R. n. 71/2017), mediante una relazione tecnica unitamente a un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità;
- documentazione fornita da soggetto straniero, privo di sede o unità operativa in Toscana al momento della presentazione della manifestazione di interesse;
- bozze di contratto e/o quotazioni e preventivi sottoscritti dal fornitore con data non anteriore a oltre 6 mesi dalla presentazione della domanda;
- eventuali preliminari di acquisto per beni immobili oggetto dell'investimento sottoscritti precedentemente alla presentazione della domande;
- le imprese straniere prive di sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda
 - con sede in un paese UE: devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza (secondo quanto previsto da bando per le imprese aventi sede in Italia, ad eccezione dei requisiti 3.2.1 e 3.2.2);
 - con sede in un paese extraeuropeo: devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del Paese di appartenenza (ad eccezione dei requisiti 4.2.1 e 4.2.2), accompagnata da traduzione certificata in lingua italiana, o, in alternativa, accompagnata da attestazione del revisore legale.⁴

6.2 Istruttoria

Modalità dell'istruttoria

L'attività istruttoria è svolta dal Settore Politiche di Sostegno alle Imprese della Direzione Attività Produttive avvalendosi dell'organismo intermedio Sviluppo Toscana Spa.

La selezione delle richieste di agevolazione avverrà con la procedura valutativa cui seguirà una eventuale negoziazione (rif. artt. 5 e 6 del D. Lgs. n. 123/1998).

Procedura valutativa

Il procedimento di istruttoria si articola nelle seguenti fasi:

- a) verifica di ammissibilità con le modalità di cui al paragrafo 6.2.1
- b) valutazione delle proposte progettuali, ivi inclusa l'ammissibilità delle spese proposte a finanziamento, e applicazione dei criteri di valutazione dell'efficacia/efficienza ed utilità del progetto con le modalità di cui al paragrafo 6.2.3. In questa fase potranno essere anche aggiornamenti e conferme dei preventivi presentati se la CTV lo riterrà opportuno per valutare i dati del progetto;
- c) eventuale negoziazione con riguardo alla proposta di contributo concedibile;
- d) approvazione degli esiti istruttori che distinguono le domande in:

⁴ **Art. 33 DPR 445/2000** Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero

- ammesse e finanziate;
 - ammesse e non finanziate per carenza di fondi;
 - non ammesse;
- e) concessione dell'agevolazione;
- f) firma del contratto.

6.2.1. Verifica di ammissibilità

L'istruttoria di ammissibilità è volta ad accertare:

- a) la corretta presentazione della domanda secondo le modalità stabilite dal paragrafo 6.1;
- b) la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti di ammissibilità dichiarati in forma semplice:
- iscrizione in pubblici registri (requisito 4.2.1);
 - localizzazione, fatta salva la possibilità di verificare il requisito al momento della richiesta di sal (requisito 4.2.2);
 - procedure concorsuali (requisito 4.2.4);
 - insussistenza atti di revoca (requisito 4.2.5);
 - Deggendorf (requisito 4.2.10);
 - impresa attiva (requisito 4.2.13);
 - domicilio digitale (requisito 4.2.14);
 - posizione debitoria verso il bilancio regionale (requisito 4.2.21)
- c) la regolarità contributiva in materia previdenziale e assicurativa (DURC ON LINE) (requisito 4.2.3);
- d) Antimafia (requisito 4.2.17) secondo le modalità dell'Allegato 1B;
- e) la presenza delle seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 che saranno oggetto di controllo con le modalità di cui al paragrafo 6.4:
- responsabilità amministrativa (requisito punto 4.2.6.);
 - precedenti penali (requisito 4.2.7);
 - rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro irregolare (requisito 4.2.8);
 - procedimenti penali in corso in materia di lavoro (requisito 4.2.9);
 - dimensione aziendale (requisito 4.2.11);
 - intestazione fiduciaria (requisito 4.2.12);
 - affidabilità economico finanziaria (requisito 4.2.15);
 - impresa in difficoltà (requisito 4.2.16);
 - delocalizzazione (requisito 4.2.18);
 - contrasto alla discriminazione (requisito 4.2.19);
 - contratto collettivo nazionale di lavoro (requisito 4.2.20);
 - antiriciclaggio (4.2.22)
- f) il rispetto dei massimali di investimento del progetto di cui al paragrafo 5.4;

- g) il rispetto delle norme sul cumulo degli aiuti attraverso il Registro Nazionale degli Aiuti di cui al Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017.
- h) la previsione di un incremento occupazionale minimo (espresso in ULA) presso l'unità locale oggetto dell'investimento, obbligatorio così quantificato, da realizzarsi entro la data di chiusura del progetto:
- incremento di almeno n. 10 unità di nuovi addetti a tempo indeterminato se si tratta di nuovo insediamento in Toscana;
 - incremento pari ad almeno il 5% di occupazione aggiuntiva a tempo indeterminato rispetto alla data di chiusura dell'esercizio precedente alla presentazione della domanda e comunque in numero almeno pari a 1;

Se il dato del 5% è maggiore di n. 80 ULA, si considera soddisfatto con 80.

6.2.2.Cause di inammissibilità della domanda

Costituiscono cause di non ammissione della domanda di agevolazione:

- a) la mancata presentazione della domanda secondo le modalità stabilite dal paragrafo 6.1;
- b) l'assenza del requisito della regolarità contributiva in materia previdenziale e assicurativa di cui al punto 4.2.3;
- c) l'assenza, alla data di presentazione della domanda, anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 4.2;
- d) il mancato rispetto dei massimali di investimento del *progetto* di cui al paragrafo 5.4.

La presenza di una delle cause di inammissibilità, costituisce motivo di improcedibilità del passaggio della domanda alla successiva fase di valutazione di cui al seguente paragrafo 6.2.3.

6.2.3. Valutazione delle proposte progettuali – criteri

Le proposte progettuali sono oggetto di valutazione sulla base dei criteri definiti con delibera di Giunta regionale n. 1029/2023 e di seguito riportati, con attribuzione dei relativi punteggi dettagliati:

Criteri di Valutazione delle proposte progettuali			
Descrizione del parametro di merito	Indicatore	Parametro di riferimento	Valutazione
1) impatto sull'occupazione diretta	Numero assunzioni	Numero contratti a tempo indeterminato	<ul style="list-style-type: none"> • 3 punti per ogni unità di personale assunta a tempo indeterminato (ULA) ulteriori rispetto a quelli obbligatori per l'ammissibilità; • incremento di ulteriori 2 punti nel caso in cui gli occupati siano almeno per metà (o 1 nel caso di unica ULA aggiuntiva) iscritti alle liste di mobilità inclusa la mobilità in deroga oppure donne, oppure giovani con meno di 40 anni
2) ricaduta territoriale con particolare riferimento alla generazione di un indotto locale	S/N	Capacità del nuovo prodotto/processo di rispondere alla domanda del mercato o di aprire nuovi mercati, di allargare l'indotto attraverso l'incremento dei rapporti di fornitura. Ai fini dell'ammissibilità questo punteggio deve essere pari a 2.	NO = 0 punti SI = da 1 a 5 punti sulla base della valutazione
3) contenuti progettuali	a) Analisi della competitività,	Validità tecnica della	Negativo=0 punti

	b) Analisi delle possibili alternative strategiche, c) Analisi della sostenibilità commerciale	proposta progettuale Ai fini dell'ammissibilità questo punteggio deve essere pari a 3.	Adeguito =3 punti
4) congruità tra investimenti attivati ed occupazione prevista	S/N	Ai fini dell'ammissibilità questo punteggio deve essere pari a 3.	Negativo=0 Adeguito=3
5) presenza di elementi di sostenibilità ambientale e sociale	<ul style="list-style-type: none"> • introduzione di innovazioni in campo ambientale in termini di tutela e riqualificazione delle risorse ambientali, contenimento delle pressioni ambientali, • innovazione eco-efficiente di processo e/o di prodotto; • adozione di sistemi di gestione ambientale di processo o di prodotto certificati, • adozione di sistemi di certificazione di responsabilità sociale; • adozione di strumenti di rendicontazione • adozione della certificazione ISO 45001 in relazione alla sicurezza sui luoghi di lavoro • adozione della certificazione di parità di genere in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022 	Ai fini dell'ammissibilità questo punteggio deve essere corrispondente al possesso di almeno 1 degli indicatori elencati. Nel caso di adozione di sistemi di gestione certificabili (ambiente, responsabilità sociale, sicurezza, parità di genere) il punteggio può essere attribuito anche a fronte dell'impegno all'adozione della certificazione entro il termine del progetto. Il mancato impegno costituisce causa di revoca se determina una diminuzione del punteggio sotto il minimo previsto	Negativo=0 Minimo= 1 (possesso di 1 requisito tra quelli elencati) Medio= 2 (possesso di 2 dei requisiti indicati) Alto = 3 (possesso di più di 2 requisiti indicati)

Saranno considerati ammissibili i progetti che raggiungono un **punteggio minimo di 15.**

6.2.4. Valutazione delle proposte progettuali – Commissione Tecnica di Valutazione (CTV)

L'esame dei progetti al fine di procedere alla loro selezione e valutazione è affidata ad una Commissione Tecnica di Valutazione (CTV) composta da n. 2 esperti indipendenti esterni alla Regione Toscana selezionati dall'organismo intermedio Sviluppo Toscana S.p.a. individuati ai sensi della DGR n. 1019/2008 e da 3 componenti interni, nominati con Decreto del dirigente responsabile del presente Avviso:

Dirigente del:

- Settore Politiche di Sostegno alle Imprese
- Settore Infrastrutture per Attività Produttive e Trasferimento Tecnologico
- Settore Attività Internazionali e di Attrazione degli Investimenti

Fanno parte della CTV ulteriori 3 membri supplenti individuati dai rispettivi dirigenti.

Il ruolo di segreteria della Commissione è svolto dall'organismo intermedio.

6.2.5. Esiti istruttori e concessione dell'agevolazione – procedura a sportello

I progetti sono ammessi secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda nei limiti della disponibilità dei fondi e del raggiungimento del punteggio minimo di 15, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, oltre ulteriori 10 giorni in caso di negoziazione rispetto alla proposta di esito presentata dall'Organismo Intermedio. I termini sono comunque sospesi per 30 gg in caso di richiesta di integrazioni ai sensi dell'art. 14 L.R. 40/2009.

In caso di progetti ammessi e non finanziati, l'eventuale concessione è rinviata ad un successivo atto.

La valutazione positiva del progetto non comporta la concessione che è disposta con il provvedimento dirigenziale con cui si approva la proposta di contratto tra il beneficiario e la Regione Toscana (nella persona del dirigente responsabile del presente intervento) contenente la descrizione del progetto da realizzare, con eventuali modifiche apportate a seguito della negoziazione e gli obblighi assunti dalle parti come da schema approvato con successivo decreto dirigenziale, che viene sottoscritto digitalmente mediante scambio di PEC.

Il contratto, comprensivo dei relativi allegati, costituisce il "Protocollo di insediamento".

Per i progetti ammessi e non finanziati e per quelli non ammessi l'organismo intermedio provvede a notificare il provvedimento con relativa motivazione e con indicazione dei termini (10 giorni) per richiedere il riesame in autotutela o per presentare ricorso amministrativo ai sensi di legge.

In caso di esaurimento delle risorse ed in presenza di più progetti valutati positivamente si applicherà l'ordine cronologico della data di presentazione della domanda. A parità di data i progetti saranno ordinati in base al punteggio ottenuto.

6.3. Verifiche dei requisiti dopo la concessione

6.3.1 Verifica dei requisiti oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000

Entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica della concessione dell'agevolazione, l'organismo intermedio verifica i seguenti requisiti di ammissibilità oggetto di **dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto**

notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda:

- precedenti penali (requisito 4.2.8);
- responsabilità amministrativa (requisito punto 4.2.7.);
- rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro irregolare (requisito 4.2.9);
- procedimenti penali in corso in materia di lavoro (requisito 4.2.10);
- dimensione aziendale (requisito 4.2.12);
- intestazione fiduciaria (requisito 4.2.13);
- affidabilità economico finanziaria (requisito 4.2.16);
- impresa in difficoltà(requisito 4.2.17);
- *delocalizzazione* (requisito 4.2.18);
- contrasto alla discriminazione (requisito 4.2.19);
- contratto collettivo nazionale di lavoro (requisito 4.2.20);

con le seguenti modalità:

1.controlli su un campione pari al 40% dei soggetti ammessi a contributo e finanziati;

2.controlli su un campione pari al 10% dei soggetti ammessi a contributo e non finanziati

In occasione delle suddette verifiche, le imprese associate/collegate ad imprese estere per il requisito di dimensione d'impresa sono tenute a produrre la documentazione economica (es. bilanci, dichiarazione dei redditi, ecc.) di tali imprese estere. Tali documenti devono essere prodotti in originale e accompagnati da traduzione certificata (legalizzata o con postilla), secondo le indicazioni reperibili sul sito: [Ministero degli Esteri - legalizzazione documenti⁵](#) oppure in forma sintetica con evidenza degli elementi determinanti la dimensione aziendale (fatturato, attivo di bilancio, ULA, ecc.) secondo la normativa vigente, purché asseverate da un revisore legale.

6.3.2. Verifica delle attestazioni del revisore legale

La Regione, anche attraverso l'*organismo intermedio*, procede annualmente alla verifica, su un campione pari al 20%, dell'attestazione rilasciata in forma asseverata dal revisore legale con riguardo ai seguenti requisiti: dimensione aziendale, capacità economico-finanziaria, impresa in difficoltà.

6.3.3 Esito negativo dei controlli

L'esito negativo dei controlli di cui ai paragrafi precedenti dà luogo alla decadenza del contributo concesso e determina la revoca per inammissibilità, oltre alle conseguenze penali di cui agli artt. 75 (decadenza dai benefici) e 76 (norme penali) del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.

7 Rinuncia all'agevolazione entro i termini

In caso di rinuncia all'agevolazione intervenuta entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione, l'*organismo intermedio* comunica al beneficiario la "presa d'atto" della rinuncia con le stesse modalità previste per la concessione e procede all'archiviazione della posizione.

La rinuncia entro i termini non comporta oneri né sanzioni per il beneficiario.

⁵ www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/traduzione-e-legalizzazione-documenti

8 Modalità di rendicontazione ed erogazione

8.1 Presentazione della domanda di erogazione e rendicontazione

L'erogazione dell'agevolazione avviene a seguito della presentazione da parte dei beneficiari di apposita domanda secondo le seguenti fasi.

Stadio	Periodo ammissibilità	Termine per richieste di erogazione	% minima da rendicontare sul totale investimento ⁶	% contributo erogabile sul totale contributo
Anticipo (opzionale)	Dalla data di concessione	Entro 9 mesi dal termine ultimo di realizzazione del progetto	-	50% del contributo concesso
Primo periodo di rendicontazione (SAL) - opzionale	Dalla data di concessione	Entro 12 mesi dalla data di concessione	Min 30%	Secondo le intensità di aiuto previste, con erogazione a titolo di acconto ai sensi degli artt. 14 e 14 bis della LR 71/2007
Rendicontazione finale (SALDO)	Entro 24 mesi dalla concessione (salvo proroga)	Entro i 30 gg alla conclusione del progetto	Min. 70%	Secondo le percentuali e gli importi stabiliti con atto di concessione al netto di quanto già erogato a titolo di anticipo e di SAL

Tali domande devono essere presentate online utilizzando la specifica piattaforma di rendicontazione raggiungibile dal sito internet www.sviluppo.toscana.it.

Il manuale per gli utenti, disponibile sul sito internet www.sviluppo.toscana.it della piattaforma di rendicontazione illustra la procedura per l'inserimento delle domande di erogazione. Non sono ritenute valide rendicontazioni presentate con modalità diverse.

L'accesso alla piattaforma è automaticamente consentito al legale rappresentante dell'impresa o ente titolare di progetto ammesso a finanziamento. Tuttavia, è possibile delegare alla compilazione della rendicontazione altri soggetti facendo esplicita richiesta con le modalità descritte all'indirizzo web sopra menzionato.

A seguito di presentazione della domanda di pagamento, la piattaforma di rendicontazione genera la "dichiarazione di spesa" in un file di formato standard che una volta scaricato, deve essere firmato digitalmente o sottoscritto dal Legale Rappresentante del beneficiario e caricata sul sistema o inviata tramite PEC all'indirizzo legal@cert.sviluppo.toscana.it. Il file scaricato è registrato nel sistema con la sua impronta elettronica e quindi ogni sua anche minima modifica verrà rilevata rendendo nulla l'istanza di pagamento.

La domanda di erogazione, ad eccezione della domanda di anticipo, deve essere presentata unitamente alla rendicontazione delle spese giustificate dalla documentazione e secondo le modalità indicate nella sezione "Spese ammissibili".

⁶ In caso di aggregazioni, la soglia percentuale viene calcolata con riferimento al *progetto* e non al singolo partner

8.2 Documentazione allegata alla domanda di erogazione

La domanda di erogazione può essere presentata a titolo di anticipo, SAL e saldo.

Per ognuna di esse sono effettuate le verifiche previste per legge in materia di:

- regolarità contributiva;
- antimafia sulla base della documentazione di cui al relativo allegato

8.3 Domanda di erogazione dell'anticipo

E' facoltà dei beneficiari richiedere un anticipo pari al 50% del contributo totale del *progetto* entro i 9 mesi successivi alla data di concessione.

- L'anticipo è subordinato alla presentazione di **garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa** con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto per la rendicontazione finale del *progetto*. La garanzia fidejussoria, rilasciata a favore di Regione Toscana è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto oltre interessi e spese di recupero. L'originale della garanzia fidejussoria deve essere inviato all'Organismo intermedio Sviluppo Toscana.
- Tale garanzia può essere prestata dalle banche, dalle imprese di assicurazione di cui alla L. n. 348/1982 o dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) che svolgano attività di rilascio di garanzie in via esclusiva o prevalente e che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia.
- Sul sito della Banca d'Italia e dell'IVASS sono rinvenibili gli Albi ufficiali dei soggetti abilitati.
- Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri che non hanno sede legale e direzione generale situate nel territorio della Repubblica⁷.
- I titoli di garanzia stranieri, rilasciati da soggetti abilitati alla concessione di garanzie a favore di enti pubblici, aventi sede legale all'estero, devono essere sempre redatti in forma pubblica ai sensi dell'art. 58 del Reg. (UE) n. 1215/2012. Le sottoscrizioni devono essere legalizzate ai sensi della vigente normativa nazionale o degli eventuali accordi internazionali vigenti in tema di circolazione degli atti tra lo Stato straniero e l'Italia, quali ad esempio la Convenzione dell'Aia del 05/10/1961. Se il titolo di garanzia, in tutto o in parte, è redatto in lingua straniera, dovrà essere integrato da traduzione giurata della parte in lingua straniera, debitamente legalizzata. La garanzia estera è accettata solo ove il soggetto fideiussore, in relazione agli atti connessi alla polizza e per tutte le eventuali azioni, di natura amministrativa e civile, ivi comprese azioni esecutive, abbia una sede operativa in Italia da eleggere quale domicilio. Nel caso in cui il titolo di garanzia straniero di cui trattasi, sia rilasciato da soggetti aventi sede legale esclusiva al di fuori dell'Unione Europea, la garanzia dovrà essere, inoltre, accompagnata da idonea certificazione legalizzata dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane di quel Paese in merito alla natura di "titolo esecutivo" della stessa, in assenza della quale non potrà essere accettata, salvo che tale limitazione non contrasti con eventuali disposizioni di trattati internazionali vigenti tra lo Stato straniero e l'Italia.
- Gli uffici addetti alla ricezione delle richieste di anticipo richiedono un'attestazione della validità delle fideiussioni all'indirizzo della Direzione Generale del soggetto garante.
- La garanzia deve essere rilasciata utilizzando il modello predisposto e approvato dalla Regione Toscana (allegato 1.D), **sottoscritta con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, con espressa attestazione notarile dei poteri di firma del garante in relazione all'entità della garanzia prestata ed alla effettiva capacità di impegnare l'Ente garante.**

⁷ D.Lgs. n. 141/2010 e Decisione G.R. 23/7/2012, n. 3

- **Le garanzie devono essere emesse esclusivamente in formato digitale** nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 20 del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.ii. (Codice dell'Amministrazione digitale – CAD) e le relative sottoscrizioni devono essere apposte in presenza di un Notaio, ai sensi dell'art. 25 del CAD, in relazione a quanto disposto dall'art. 2703 c.c.
- Le garanzie, ai fini dell'accogliibilità, devono:
 - essere intestate alla Regione Toscana;
 - assoggettate all'imposta di bollo nella misura forfettaria di 16,00 euro.
- La garanzia è valida a prescindere dall'eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del contraente.
- In caso di mancata sostituzione del garante ai sensi dell'art. 1943 del C.C. entro i termini richiesti dall'Amministrazione, si procederà a richiedere la restituzione dell'anticipazione concessa, maggiorata degli interessi legali dalla data in cui si formalizza la situazione di insolvenza alla data della richiesta di restituzione. La mancata restituzione, nei termini concessi, determinerà l'avvio del procedimento di revoca del contributo, da effettuarsi con le modalità indicate dal presente Avviso.
- La sostituzione del fideiussore può essere limitata alle somme non già oggetto di svincolo parziale, secondo le modalità previste dall'art. 2 del contratto di fideiussione, allegato al presente Avviso.
- La garanzia **deve prevedere espressamente**:
 - il pagamento a prima richiesta entro 15 giorni;
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, ovvero la durata della fideiussione deve essere correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento;
 - che il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto al *beneficiario*, in deroga all'art. 1901 del codice civile;
 - il Foro di Firenze quale unico Foro competente alla risoluzione delle controversie relative alle questioni di merito, la legge italiana come sola legge applicabile e l'uso esclusivo della lingua italiana nelle eventuali controversie;
 - l'escussione della garanzia a tutela del credito regionale nel caso di mancato rinnovo della stessa entro un termine antecedente la scadenza (1-2 mesi);
 - **la clausola del rinnovo automatico nel caso in cui il beneficiario dell'aiuto non sia in grado di rispettare tutti gli adempimenti, gli impegni e le condizioni previsti dalle norme che regolano l'aiuto.**

8.4 Domanda di erogazione per SAL e Saldo

La liquidazione per stato avanzamento lavori (S.A.L.) è facoltativa e può essere presentata entro 12 mesi dalla data di concessione, a seguito della realizzazione di spese pari ad almeno il 30% degli investimenti oggetto del contributo (come da piano finanziario approvato). L'erogazione avverrà **a seguito di rendicontazione da parte delle imprese**, tramite attestazione accompagnata da una relazione tecnica rilasciata, in forma **asseverata** e con esplicita dichiarazione di responsabilità, da parte di un professionista iscritto nel registro dei revisori legali. Il modello di perizia asseverata da utilizzare per la rendicontazione tramite revisori sarà disponibile sul sito internet dell'*organismo intermedio* nella pagina dedicata all'Avviso. La perizia/attestazione rilasciata in forma asseverata rientra tra gli "altri lavori contabili dei (...) professionisti in genere", e pertanto, è soggetto all'imposta di bollo ai sensi di quanto previsto nel d.P.R. 26 ottobre 1972, n.642, articolo 28 della Tariffa, parte seconda, allegata al medesimo decreto.

Oltre ai documenti di cui al paragrafo 8.2., la domanda contiene:

- **relazione tecnica, documentazione progettuale e scheda indicatori di progetto**
Al fine di dimostrare il regolare avanzamento fisico del *progetto*, ad ogni fase di rendicontazione deve essere fornita la relativa relazione tecnica elaborata in base allo

schema reso disponibile dall'organismo intermedio completa della relativa scheda indicatori elaborati sulla base della proposta progettuale del beneficiario.

- **documentazione contabile e amministrativa:** La documentazione da trasmettere in relazione alle specifiche spese rendicontate in ogni fase è elencata nell'Allegato "Spese ammissibili".
- documentazione finalizzata alla **verifica dell'incremento occupazionale**. Ferma restando l'obbligatorietà del raggiungimento dei requisiti di occupazione richiesti, l'eventuale mancato raggiungimento dell'occupazione aggiuntiva (oggetto di valutazione) comporta una decurtazione corrispondente al 5% per ogni unità di personale non incrementata.

8.5 Rendicontazione semplificata

In fase di SAL, in alternativa alla perizia del revisore, il beneficiario può presentare rendicontazione semplificata ai sensi art 14-bis L.r. n. 71/2017: istanza di erogazione sottoscritta dal rappresentante legale (o procuratore o delegato) sotto forma di dichiarazione ex artt. 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, di un importo in acconto fino al 20%, del contributo richiesto a titolo di stato avanzamento lavori, presentando contestualmente la relativa rendicontazione di spesa sul sistema informativo dell'organismo intermedio.

In caso di dichiarazioni mendaci il beneficiario incorre nelle conseguenze penali di cui all'art. 76 del DPR 445/2000.

8.6 Istruttoria di verifica della rendicontazione ed erogazione

L'istruttoria di erogazione a qualsiasi titolo (anticipo, sal e saldo) è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabilite;
- la completezza della documentazione allegata;
- l'ammissibilità delle spese rendicontate coerentemente con quanto previsto nel paragrafo "Spese ammissibili";
- il rispetto dei requisiti che devono essere mantenuti fino all'erogazione del saldo di cui al paragrafo "Obblighi del beneficiario";
- il rispetto della normativa Antimafia con le modalità di cui all'allegato 1.B.

L'erogazione verrà comunque sospesa quando a carico del beneficiario risultino, per effetto di autodichiarazione o a seguito di controlli, procedimenti penali in corso o quando risultino provvedimenti di condanna non ancora definitivi per reati in materia di lavoro (caporalato).

L'istruttoria si conclude con l'erogazione entro 90 giorni dalla presentazione della domanda per ogni tipologia di erogazione.

Con l'erogazione del saldo l'operazione si intende "completata".

8.7 Controlli sulle domande di erogazione

8.7.1 Verifica delle attestazioni del revisore legale

La verifica avverrà su un campione del 60% dei beneficiari

8.7.3 Verifica delle dichiarazioni rilasciate (art 14-bis L.r. n. 71/2017)

La verifica avverrà sul 100% delle dichiarazioni in fase di SAL, comunque entro l'erogazione del saldo.

9. Obblighi del beneficiario

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi che, ove non soddisfatti, portano a sanzioni e/o alla decadenza della agevolazione:

- realizzare il progetto ammesso all'agevolazione, anche a seguito di modifiche intervenute ed autorizzate;
- realizzare il progetto entro 24 mesi a decorrere dalla data concessione dell'agevolazione, salvo proroga laddove concessa;
- rispettare le prescrizioni in materia di informazione e pubblicità previste dalla normativa europea, nazionale e regionale di riferimento ;
- rispettare le disposizioni in materia di cumulo tra aiuti di Stato;
- adempiere agli obblighi previsti dall'art.35 del D.L.30 aprile 2019, n.34 (cd. *Decreto Crescita*) convertito con modificazioni con L. 28 giugno 2019, n. 58, che dispone di pubblicare con le modalità specificate al citato articolo, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, di importo pari o superiore a euro 10.000,00 effettivamente erogati al *beneficiario* nell'esercizio finanziario precedente. Il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'applicazione di sanzioni amministrative, secondo quanto previsto dalla norma citata e, decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, la sanzione della restituzione integrale del beneficio;
- rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto anche a seguito di modifiche intervenute ed autorizzate per almeno il 70% dell'investimento ammesso e presentare la relazione tecnica finale unitamente alla rendicontazione a saldo;
- restituire la quota di agevolazione eccedente e non spettante a seguito di approvazione di una rendicontazione inferiore all'importo erogato a titolo di anticipo e/o S.A.L.;
- curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile del *progetto*, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo ed ispezioni della Regione o soggetti incaricati dalla stessa e altri organismi pubblici aventi diritto e deve essere conservata per almeno 10 anni successivi all'erogazione del saldo dell'agevolazione;
- mantenere per tutta la durata della fase di realizzazione del *progetto* e fino all'erogazione a saldo, i seguenti requisiti :
 - iscrizione nei pubblici registri previsti dalla legge;
 - localizzazione della sede legale o unità operativa/e destinataria/e dell'intervento;
 - investimento oggetto dell'intervento;
 - DURC regolare (ad eccezione dell'irregolarità sanata entro 15 giorni successivi alla contestazione da parte della Regione Toscana o dell'*organismo intermedio*);
- assenza di procedure concorsuali secondo le casistiche individuate al paragrafo 4.2.4 (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale ed accordo di ristrutturazione dei debiti ex R.D. n. 267/1942 e del concordato in continuità aziendale diretto, indiretto e misto e del concordato minore ex D.Lgs. n. 14/2019, come modificato con D.Lgs. n. 83/2022);
- assenza di liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile;
- rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso e per tale motivo, non essere stato oggetto, nell'ultimo biennio, di provvedimenti di sospensione, definitivamente accertati e non più impugnabili, dell'attività

- imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche (D.Lgs. n. 81/2008, art. 14);
- non avere procedimenti penali in corso di definizione e/o non aver riportato sentenze non ancora definitive per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. Caporalato);
 - stato di impresa attiva. Nel caso di agevolazioni alla costituzione di impresa, lo stato di impresa attiva deve sussistere al momento della liquidazione del saldo;
 - rispetto della normativa antimafia;
 - rispetto di quanto previsto nel contratto collettivo nazionale di lavoro;
 - mantenere per cinque anni successivi all'erogazione del saldo (in caso di agevolazioni destinate esclusivamente alle PMI, il termine è tre anni) le condizioni di seguito indicate:
 - iscrizione nei pubblici registri previsti dalla legge;
 - localizzazione della sede legale o unità operativa/e destinataria/e dell'intervento nel territorio regionale o nell'area specifica eventualmente individuata dal bando;
 - investimento oggetto dell'intervento;
 - stato di impresa attiva;
 - assenza di procedure concorsuali secondo le casistiche individuate al paragrafo 4.2.4 (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale ed accordo di ristrutturazione dei debiti ex R.D. n. 267/1942 e del concordato in continuità aziendale diretto, indiretto e misto e del concordato minore ex D.Lgs. n. 14/2019, come modificato con D.Lgs. n. 83/2022);
 - assenza di liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile;
 - non alienare, cedere o distrarre dall'uso previsto i beni acquistati e/o realizzati con l'operazione agevolata e l'investimento realizzato - compreso l'eventuale prototipo realizzato nell'ambito del *progetto*, salvi i casi di cessione o conferimento di azienda, fusione, scissione di impresa e contratto di affitto, laddove è dimostrato il mantenimento dei beni all'interno del processo produttivo. Qualora il periodo di utilizzo del singolo bene oggetto di agevolazione all'interno del processo produttivo sia inferiore alla durata del "vincolo di mantenimento", esso può essere sostituito per obsolescenza - previa istanza motivata ed autorizzazione della Regione Toscana- con un bene avente caratteristiche analoghe o superiori; in questo caso l'impresa deve attestare di aver effettuato l'investimento in beni con caratteristiche tecnologiche equivalenti o superiori;
 - mantenere per 5 anni (3 anni per le PMI) l'incremento occupazionale realizzato per effetto dell'agevolazione previsto come obbligatorio dai criteri di ammissione e valutazione (paragrafo 6.2.1. lettera h e Allegato "Ammissibilità delle spese e rendicontazione", par. 2.2.);
 - casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) in qualità di domicilio digitale valida ed attiva, per tutto il periodo di realizzazione e stabilità del progetto, direttamente imputabile al beneficiario;
 - non effettuare una delocalizzazione verso lo stabilimento destinatario dell'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni successivi al completamento dell'investimento stesso;

- non effettuare una delocalizzazione dal territorio regionale, a qualunque titolo, dell'attività produttiva in generale o parti di essa, verso aree SEE, nel periodo di stabilità dell'operazione, come previsto dalla DGR. n. 922/2023;
- non effettuare una delocalizzazione verso aree in Stati non appartenenti all'Unione Europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata, ovvero entro dieci anni se trattasi di grandi imprese;

10. Monitoraggio, ispezioni e controlli

10.1 Monitoraggio

La Regione Toscana - direttamente o tramite l'*organismo intermedio* o altro ente a ciò autorizzato - può attivare forme di monitoraggio, tramite compilazione on-line di questionari periodici sullo stato del *progetto* e/o il raggiungimento degli obiettivi proposti o ispezioni in loco con raccolta di informazioni e dati sull'investimento realizzato.

10.2 Controlli in loco e ispezioni

Dopo l'erogazione a saldo, il soggetto gestore procederà a controlli in loco a campione sul 20% dei soggetti beneficiari per la verifica del rispetto degli obblighi a pena di revoca previsti dal bando.

I controlli sono finalizzati anche alla verifica dell'avvenuto incremento occupazionale.

La Regione Toscana - direttamente o tramite il soggetto gestore o altro ente a ciò autorizzato - si riserva, comunque, di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il beneficiario, allo scopo di verificare la realizzazione del progetto di investimento, anche in relazione alle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dall'Avviso, nonché la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.

11. Variazioni e proroghe

11.1 Variazioni del *progetto*

Le richieste di variazione, ferma restando l'impossibilità che il contributo totale del *progetto* sia aumentato rispetto all'importo indicato nel provvedimento di concessione dell'aiuto, adeguatamente motivate, possono riguardare:

- importo totale del *progetto*;
- i contenuti del *progetto*;
- l'articolazione interna del piano finanziario con rimodulazione delle singole voci di spesa a condizione che siano garantiti e rispettati gli obiettivi del *progetto* iniziale.

Durante il periodo di realizzazione del *progetto*, il *beneficiario* può apportare variazioni al piano finanziario approvato, con riferimento alle singole voci di spesa, nella misura massima del 35% e soltanto per n. 1 volta, previa richiesta di variazione

Le variazioni dei contenuti del *progetto* possono essere richieste non oltre 90 giorni dalla fine prevista per la realizzazione del *progetto*.

Le richieste di variazione devono essere presentate per via telematica mediante l'accesso al sistema informatico del soggetto gestore Sviluppo Toscana S.p.A. e secondo le modalità, le condizioni e i termini previsti nelle apposite linee guida pubblicate sulla pagina web www.sviluppo.toscana.it, nella sezione dedicata al presente Avviso.

Prima dell'avvio del progetto o in corso di realizzazione dello stesso o in sede di rendicontazione, il beneficiario può chiedere la riduzione o la rimodulazione del progetto stesso nei termini sopra indicati. La riduzione del progetto non comporta la revoca dell'agevolazione.

11.2 Variazione del soggetto beneficiario

- prima dell'erogazione del saldo

Nelle operazioni aziendali che non comportano l'estinzione del *beneficiario* originario e che trasferiscono la responsabilità della realizzazione del *progetto* ad un soggetto giuridico terzo, le agevolazioni concesse e non ancora erogate sono trasferite - previa apposita domanda - al nuovo soggetto a condizione che quest'ultimo:

- sia in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dal bando;
- nei casi di cessione di azienda, di ramo di azienda o scissione, il nuovo soggetto continui ad esercitare l'impresa e assuma gli obblighi previsti dal bando.

Nelle operazioni aziendali che comportano l'estinzione del *beneficiario* originario a favore di un nuovo o già esistente soggetto giuridico a quest'ultimo sono interamente trasferite le agevolazioni concesse e tutti gli obblighi ad esse connessi.

- durante il periodo di mantenimento dell'operazione

Nelle operazioni che comportano investimenti, il soggetto subentrante non acquista lo status di *soggetto beneficiario*, ma di soggetto obbligato al rispetto delle disposizioni del bando e delle normative di riferimento.

- procedimento

La domanda di variazione del beneficiario deve essere presentata entro 30 giorni successivi alla data di effettuazione dell'operazione di modifica. La mancata presentazione della domanda entro il termine suddetto, mantiene in capo al beneficiario originario tutte le obbligazioni del bando.

La Regione Toscana/l'*organismo intermedio*, effettuata l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi, ammette il nuovo soggetto ai benefici del bando e dispone con atto il passaggio dell'agevolazione e delle conseguenti/relative obbligazioni in capo al nuovo *soggetto beneficiario*.

Qualora la modifica del *beneficiario* non possa essere ammessa per carenza dei requisiti o mancata assunzione degli obblighi previsti dal bando da parte del nuovo soggetto beneficiario, è disposta la revoca del contributo.

Laddove, successivamente al provvedimento di ammissione della modifica del *soggetto beneficiario*, si debba procedere alla revoca totale o parziale dell'agevolazione, il nuovo soggetto risponde anche delle somme erogate al precedente soggetto beneficiario.

I contributi concessi e non erogati, successivamente alla data di presentazione dell'istanza di modifica del soggetto beneficiario, sono interamente liquidati al nuovo soggetto.

11.3 Proroga

Entro e non oltre 45 gg precedenti la conclusione del *progetto*, è possibile richiedere proroga adeguatamente motivata di durata non superiore a 6 mesi.

La richiesta di proroga è soggetta alla valutazione entro 20 gg successivi dal ricevimento dell'istanza.

12. Soccorso istruttorio

Qualora in fase di istruttoria di ammissibilità, variazioni, rendicontazione ed erogazione, emerga l'esigenza di richiedere integrazioni alla documentazione presentata, il termine per l'invio delle integrazioni da parte del beneficiario è fissato nel termine massimo di 10 gg. dalla data di ricevimento della richiesta.

Con riferimento all'istruttoria di ammissibilità, il soccorso istruttorio non si applica in caso di omessa presentazione dei documenti e delle dichiarazioni previsti come obbligatori dal paragrafo 6.1.

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, l'istruttoria è effettuata sulla base della documentazione disponibile presentata.

I termini di conclusione delle singole fasi si intendono sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni.

13. Decadenza, revoca e recupero dell'agevolazione

La decadenza dell'agevolazione si formalizza attraverso un **atto di revoca** della concessione dell'agevolazione.

13.1 Casi di decadenza che comportano la revoca totale

Costituiscono causa di decadenza:

- la carenza o venir meno dei requisiti di ammissibilità;
- il mancato rispetto da parte del beneficiario degli obblighi di cui al paragrafo 9;
- l'esito negativo dei controlli svolti nei 120 giorni successivi alla concessione sui requisiti di ammissibilità;
- l'esito negativo dei controlli ex post effettuati nel corso della realizzazione del *progetto* e nel periodo di mantenimento dell'investimento;
- irregolarità non sanabili della documentazione prodotta;
- l'adozione di provvedimenti definitivi ai sensi dell'art 14 Dlgs 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dall'art 25 comma 3 della L.r. n. 71/2017;
- la rinuncia all'agevolazione trascorsi 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione;
- l'indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave accertata con provvedimento giudiziale definitivo;
- per decadenza dai benefici a seguito di dichiarazioni mendaci nella documentazione prodotta.

13.2 Revoca parziale

La revoca parziale dell'agevolazione consegue all'accertamento della decadenza per il venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione successivamente all'avvenuta erogazione a saldo e durante il periodo di mantenimento dello stesso a decorrere dal secondo anno di mantenimento dell'investimento.

In questo caso la revoca - fatta eccezione per il primo anno di investimento in cui la revoca è pari al 100 per cento - è disposta in misura parziale e l'entità è calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto, in misura non inferiore al 50 per cento dell'agevolazione erogata.

Revoca parziale per stabilità dell'operazione

Nell'ipotesi del venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione successivamente all'avvenuta erogazione a saldo e durante il periodo di mantenimento dello stesso (cinque anni - Grandi imprese - cfr par. 9), salve diverse disposizioni comunitarie o nazionali connesse alla natura delle risorse, la revoca dell'agevolazione può essere disposta in misura parziale secondo la previsione del bando. L'entità della revoca è calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto ed è calcolata come segue

- a) dal primo mese al dodicesimo mese, revoca pari al 100%;
- b) dal tredicesimo mese al ventiquattresimo mese, revoca pari al 90%;
- c) dal venticinquesimo mese al trentaseiesimo mese, revoca pari al 75%;
- d) dal trentasettesimo mese al quarantottesimo mese, revoca pari al 65%;
- e) dal quarantanovesimo mese, revoca pari al 50%.

Nell'ipotesi del venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione successivamente all'avvenuta erogazione a saldo e durante il periodo di (tre anni - PMI) di mantenimento dello stesso, salve diverse disposizioni comunitarie o nazionali connesse alla natura delle risorse, la revoca dell'agevolazione può essere disposta in misura parziale secondo la previsione del bando. L'entità della revoca è calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto ed è calcolata come segue:

- a) dal primo mese al dodicesimo mese, revoca pari al 100%;
- b) dal tredicesimo mese al ventiquattresimo mese, revoca pari al 75%;
- c) dal venticinquesimo mese, revoca pari al 50%.

13.3 Procedimento di revoca

Il procedimento di revoca è attivato a seguito del verificarsi di cause di decadenza.

La Regione Toscana procede con atto di **revoca totale o parziale** ed al conseguente **recupero delle risorse** eventualmente erogate e non dovute.

Il termine ordinario di conclusione del procedimento di revoca è fissato in 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio da parte del *beneficiario* e fino alla notifica dell'atto di revoca. Ogni termine diverso sarà comunicato al soggetto beneficiario.

Le comunicazioni fatte al *domicilio digitale (PEC)* tramite gestore PEC autorizzato o tramite altra piattaforma legalmente riconosciuta a livello nazionale ai sensi del art.3-bis, punto 4-quinquies del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 79/2022 verranno considerate quali notifica al soggetto beneficiario.

13.3.1 Procedimento di revoca totale

L'organismo intermedio comunica al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative all'oggetto, all'ufficio ed alla persona responsabile del procedimento nonché all'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) ed assegna un termine di 15 (quindici) giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine il beneficiario può presentare all'organismo intermedio scritti difensivi redatti in carta libera nonché ogni altra documentazione ritenuta idonea.

Qualora, a seguito delle controdeduzioni fornite dal soggetto beneficiario, sia necessario un supplemento istruttorio, con comunicazione è disposta la sospensione dei termini del procedimento per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni.

L'organismo intermedio, esaminati gli eventuali scritti difensivi e l'eventuale documentazione trasmessa e, laddove necessario, acquisiti ulteriori elementi di valutazione, definisce la conclusione del procedimento e ne dà comunicazione al *beneficiario* tramite *PEC*.

A seguito delle risultanze istruttorie, l'organismo intermedio:

a) accolte le controdeduzioni e/o la documentazione fornita, comunica al beneficiario l'archiviazione del procedimento;

b) in caso di controdeduzioni non presentate oppure non accolte e/o integrazione documentale non sufficiente, comunica al *beneficiario* la conferma del procedimento di revoca.

Successivamente alla conferma, la Regione Toscana adotta il provvedimento di revoca dell'agevolazione e di recupero delle risorse erogate, maggiorate degli interessi maturati al *tasso di riferimento* o in base a diversa modalità di calcolo derivante da norme nazionali o comunitarie e calcolati dalla data di erogazione dell'agevolazione.

In caso di **rinuncia all'agevolazione oltre i termini** (intervenuta oltre 90/novanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione), la Regione Toscana o l'*organismo intermedio* non avvia il procedimento di revoca, ma comunica al *beneficiario* la "presa d'atto" della rinuncia e contestuale conferma di revoca dell'agevolazione.

Se è l'*organismo intermedio* a comunicare la "presa d'atto" della rinuncia al *beneficiario*, con la stessa la pratica è trasferita alla Regione Toscana per l'adozione del conseguente atto di revoca con o senza recupero (a seconda che vi sia stata o meno erogazione di risorse in anticipo).

Se la rinuncia oltre i termini è intervenuta in presenza di altri motivi di revoca accertati dall'*organismo intermedio* (es. mancata realizzazione entro i termini, perdita di altri requisiti previsti dal bando) e cronologicamente anteriori ad essi, la rinuncia si considera assorbita in essi e la Regione Toscana o l'*organismo intermedio* procederà all'avvio del procedimento di revoca per i suddetti motivi.

13.3.2 Procedimento di revoca parziale

L'entità della revoca è calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto ed è pari o superiore al 50 per cento dell'agevolazione concessa.

La Regione Toscana o l'*organismo intermedio* comunica al *beneficiario* l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative all'oggetto, all'ufficio ed alla persona responsabile del procedimento, nonché all'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) ed assegna un termine di 15 (quindici) giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

L'avvio del procedimento di revoca dovrà riportare l'indicazione dell'intervallo temporale per il quale è contestato il venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione.

Entro il predetto termine di 15 (quindici) giorni, il *beneficiario* può presentare alla Regione Toscana o all'*organismo intermedio* scritti difensivi, redatti in carta libera nonché ogni altra documentazione ritenuta idonea.

Qualora, a seguito delle controdeduzioni fornite dal soggetto beneficiario, sia necessario un supplemento istruttorio, con comunicazione è disposta la sospensione dei termini del procedimento per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni.

La Regione Toscana o l'*organismo intermedio*, esaminati gli eventuali scritti difensivi e l'eventuale documentazione trasmessa e, laddove necessario, acquisiti ulteriori elementi di valutazione, definisce la conclusione del procedimento e ne dà comunicazione al *beneficiario* tramite *PEC*.

In particolare, a seguito delle risultanze istruttorie, la Regione Toscana o l'*organismo intermedio*:

- accolte le controdeduzioni e/o la documentazione fornita, comunica al *beneficiario* l'archiviazione del procedimento;
- in caso di controdeduzioni non presentate oppure non accolte e/o integrazione documentale non sufficiente, comunica al *beneficiario* la conferma del procedimento di revoca.

Successivamente alla conferma, la Regione Toscana adotta il provvedimento di revoca dell'agevolazione e di recupero delle risorse erogate, maggiorate degli interessi maturati al *tasso di riferimento* o in base a diversa modalità di calcolo derivante da norme nazionali o comunitarie e calcolati dalla data in cui è venuto meno l'investimento.

14. Procedimento di recupero

Il provvedimento di revoca adottato è notificato al *beneficiario* revocato insieme all'ingiunzione di pagamento.

Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della notifica dell'atto di revoca, il soggetto revocato ha facoltà di presentare, ai riferimenti riportati nella notifica ricevuta, una istanza di dilazione e/o rateizzazione del debito ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19.12.2001 n. 61/R "Regolamento di attuazione della L.R. n. 36 del 06.08.2001 - Ordinamento contabile della Regione Toscana".

Decorsi 60 giorni dalla ricezione del provvedimento, qualora il destinatario non abbia corrisposto quanto dovuto, la Regione Toscana - tramite il Settore Contabilità della Direzione Programmazione e Bilancio - provvederà all'escussione dell'eventuale garanzia fideiussoria e/o alla iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti comprensivi degli interessi.

15. Rimborsi e sanzioni

15.1 Rimborsi

In caso di revoca dell'agevolazione per rinuncia da parte del beneficiario trascorsi 90/novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione, è disposto a carico del beneficiario il pagamento di un **rimborso forfetario** dei costi sostenuti per l'istruttoria e l'erogazione dell'agevolazione sulla base di tariffe determinate in proporzione all'entità dell'agevolazione con Delibera di Giunta Regionale.

15.2 Sanzioni

L'adozione dell'atto di revoca (totale o parziale) determina l'applicazione delle seguenti sanzioni.

1. Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito, come previsto dall'articolo 9 del D.L.gs. n. 123/1998 .

2. Il *beneficiario* non può accedere ai bandi per agevolazioni emanati della Regione Toscana per un periodo di due anni a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di revoca se l'atto è stato adottato per uno o più dei seguenti motivi:

- a) venir meno dell'unità produttiva localizzata in Toscana nel *periodo di stabilità* previsto come obbligatorio;
- b) venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione nel *periodo di stabilità* previsto come obbligatorio;
- c) adozione dei provvedimenti di sospensione definitivamente accertati ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 81/2008 e non più impugnabili;
- d) indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave, accertata con provvedimento giudiziario definitivo;
- e) decadenza dai benefici a seguito di dichiarazioni mendaci rese nella documentazione prodotta.

3. In ogni caso, il beneficiario non può accedere alle agevolazioni se nei suoi confronti è in essere, al momento della domanda, un debito scaduto e non pagato, di importo superiore a 5.000/cinquemila euro e derivante da precedenti provvedimenti di revoca per agevolazioni alle imprese, anche in presenza di dilazione di pagamento e piano di rateizzazione del pagamento non rispettati e di debito iscritto a ruolo presso l'agente di riscossione coattiva. Se le suddette posizioni debitorie sono accertate in fase di istruttoria, il beneficiario può sanare la posizione debitoria entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla contestazione, pena l'esclusione dall'agevolazione. Tale disposizione di esclusione non si applica in presenza di un piano di rateizzazione concordato con la Regione derivante da un provvedimento di revoca e del quale risultano rispettate le scadenze.

16. Disposizioni finali

16.1 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016

I dati personali, che raccogliamo al fine della partecipazione al bando ai sensi della legge regionale 71/2017, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, in conformità alla normativa Comunitaria e Nazionale in materia di trattamento dati personali.

A tal fine facciamo presente che:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it) e tratta i suoi dati personali ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR 2016/679, in quanto il trattamento è *necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico*.

2. Il trattamento, posto in essere esclusivamente dal personale autorizzato del Titolare e/o da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominate come responsabili del trattamento, sarà effettuato con strumenti sia manuali che informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione preclude la partecipazione al bando stesso.

Il Responsabile del Trattamento è l'*organismo intermedio Sviluppo Toscana S.p.A.* nella persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale Viale G. Matteotti, 60 - 50132 Firenze, [PEC legal@cert.sviluppo.toscana.it](mailto:PEC_legal@cert.sviluppo.toscana.it).

4. I dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al Bando e ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L.241/1990, potranno inoltre essere pubblicati secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative.

5. I dati potranno essere oggetto di ulteriore trattamento per finalità di studio e ricerca ed analisi statistiche. In tal caso, nel rispetto in particolare del principio della minimizzazione dei dati, saranno adottate adeguate misure tecniche e organizzative al fine di garantire i diritti e le libertà degli interessati.

6. I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del Procedimento - Settore Politiche di sostegno alle imprese - per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica amministrazione.

7. Ogni richiesta relativa all'accesso ai dati personali, alla rettifica degli stessi, alla limitazione o alla cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché l'opposizione al loro trattamento per motivi legittimi, dovrà essere inoltrata al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo urp_dpo@regione.toscana.it

8. Potrà inoltre essere proposto reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento stesso.

16.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e della L.R. n. 40/2009 il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Politiche di Sostegno alle Imprese della Direzione Attività produttive Ing. Angelo Marcotulli.

Il diritto di accesso⁸ viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Settore Politiche di Sostegno alle Imprese della Direzione Attività Produttive con le modalità di cui alla Delibera n. 1040 del 02-10-2017.

16.3 Disposizioni generali

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie sono effettuate di norma tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), alla casella eletta quale *domicilio digitale*.

⁸ Di cui agli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990 e agli artt. 5 e segg. della L.R. n. 40/2009.

L'indirizzo di PEC di presidio del Settore è regionetoscana@postacert.toscana.it.

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali alla Regione Toscana da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti) dovranno essere effettuate alla casella PEC sopra riportata.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di agevolazione. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul sito internet www.sviluppo.toscana.it le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

La Regione Toscana si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

17. Controversie e foro competente

Per qualsiasi controversia a carattere negoziale derivante o connessa al presente Bando, ove la Regione Toscana sia attore o convenuto, è competente il Foro di Firenze, con espressa rinuncia a qualsiasi altro Foro.

18. Elenco allegati

- 1.A. Ammissibilità delle spese e modalità di rendicontazione
- 1.B. Antimafia
- 1.C. Scheda riepilogo tempi procedimenti
- 1.D. Schema di fidejussione
- 1.E. Sez specifica Progetti Aggregati
- All. 2 - Scheda Anagrafica di Progetto - piano finanziario

19 Riferimenti normativi

Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l'applicazione del bando.

UNIONE EUROPEA

- RACCOMANDAZIONE della Commissione n. 361 del 06-05-2003 relativa alla Definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
- REGOLAMENTO (CE) n. 794/2004, della Commissione, del 21-04-2004 recante disposizioni di esecuzione del Reg. n. 659/1999
- REGOLAMENTO (CE) 29/10/2012 n. 1268/2012 della Commissione, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE/Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione
- REGOLAMENTO (CE) n. 1407/2013, della Commissione, del 18-12-2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato agli aiuti d'importanza minore ("*de minimis*")

- REGOLAMENTO (CE) n. 651/2014, della Commissione, del 17-06-2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) [se ricorre]
- REGOLAMENTO (CE) n. 679/2016 Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE, del PARLAMENTO EUROPEO relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

NAZIONALE

- REGIO DECRETO 16-03-1942, n. 267 "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa"
- D.P.R. 26-10-1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"
- L. 24-11-1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale"
- L. 10-06-1982, n. 348 "Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici"
- D.L. 12-09-1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638 "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini"
- L. 19-03-1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale"
- L. 07-08-1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- L. 31-01-1992, n. 59 "Nuove norme in materia di società cooperative"
- D.Lgs. 01-09-1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"
- D.M. Tesoro 22-04-1997 "Attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per gli anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica UE"
- D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 09-05-1997 "Efficacia della garanzia fideiussoria di cui al decreto ministeriale 22-04-1997 di attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica UE"
- L. 27-12-1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" art. 24, commi 32, 33 e 36 (Disposizioni in materia di riscossione)
- D.LGS. 31-03-1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese"
- D.Lgs. 04-08-1999, n. 345 "Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro"
- D.LGS. 10-03-2000, n. 74 "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205"
- D.P.R. 28-12-2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
- D.LGS. 08-06-2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"
- D.P.R. 14-11-2002, n. 313 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti"
- D.L. 07-02-2003, n. 15 "Misure urgenti per il finanziamento di interventi nei territori colpiti da calamità naturali e per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13,

- comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166. Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale” convertito con modificazioni dalla L. 08-04-2003, n. 62
- D.LGS. 30-06-2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificata con Dlgs 101/2018 di recepimento del GDPR
 - D.LGS. 07-03-2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”
 - D.M. Attività Produttive 18-04-2005 “Adeguamento alla disciplina UE dei criteri di individuazione delle PMI”
 - D.M. MIUR 06-12-2005 “Modifica al D.M. n. 593/2000 - Nuova definizione UE di piccola e media impresa”
 - D.LGS. 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”
 - D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”
 - D.P.C.M. 23-05-2007 “Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, concernente determinati Aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea”
 - D.M. MIUR 02-01-2008 “Adeguamento delle disposizioni del DM 08-08-2000, n. 593, alla Disciplina UE sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione, di cui alla Comunicazione 2006/C323/01 - Nota esplicativa del 15-05-2008”
 - D.LGS. 09-04-2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della L. n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (Infortuni sul Lavoro)
 - D.M. Sviluppo Economico 13-01-2010, n. 33 “Regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale”
 - D.LGS. 27-01-2010, n. 39 “Attuazione della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati”
 - D.Lgs. 13-08-2010, n. 141 “Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi”
 - D. LGS. 06-09-2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”
 - DIRETTIVA del Ministro della P.A. e della semplificazione n. 14/2011 del 22-12-2011 “Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15 della Legge 12-11-2011 n. 183”
 - D.L. 24-01-2012, n. 1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” (c.d. Decreto Cresci Italia) convertito con modificazioni dalla L. 24/03/2012, n. 27
 - D.L. 07-05-2012, n. 52 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, convertito con modificazioni dalla L. 06/07/2012, n. 94”
 - D.L. 18-10-2012, n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” convertito con modificazioni dalla L. 17-12-2012, n. 221
 - L. 06-11-2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”
 - DELIBERA. 14-11-2012 - AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - “Regolamento di attuazione dell’articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall’art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62”
 - L. 14.01-2013, n. 4 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”
 - D.M. Lavoro e Politiche Sociali 13-03-2013 “Certificazione dei crediti e rilascio del DURC – primi chiarimenti”
 - D. LGS. 14-04-2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
 - Circ. INPS del 21-10-2013, n. 40 “Chiarimenti sul rilascio anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi”
 - D.M. 14-01-2014 “Compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario”

- DECRETO 20 -02- 2014, n. 57 – MEF-MISE “Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti”
- D.LGS. 04-03-2014, n. 24 “Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI”
- D.L. 20-03-2014, n. 34, convertito dalla L. 16-05-2014 “Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva”
- D.L. 24-01-2015, n. 3, convertito dalla L. 24-03-2015, n. 33 “Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti”
- D.M. 30-01-2015 “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”
- DECRETO 31-05-2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”
- L. 22-05-2015, N. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”
- L. 28-12-2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”
- D.Lgs. 31-03-2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”
- D.Lgs. 12-05-2016, n. 75 “Attuazione della decisione 2009/316/GAI che istituisce il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI
- DELIBERA 13-07-2016 - AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - “Modifiche al regolamento attuativo in materia di rating di legalità”
- D.Lgs. 25-05-2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”
- D.Lgs. 03-07-2017, n. 112 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106
- D.Lgs. 12-01-2019, n. 14 “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”
- D.L. 30-04-2019, n. 34 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58
- D.Lgs. 12-01-2019, n. 14 “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”
- D.L. 16-07-2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” convertito con modificazioni dalla L. 11-09-2020, n. 120
- Legge 05/11/2021, n. 162 “Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo”
- D. L. 12-07-2018, n. 87 “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”
- D.L. 10 agosto 2023, n. 104 Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici
- D. L. 24 febbraio 2023, n. 13 “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.”

REGIONE TOSCANA

- DELIBERA G.R. n. 1058 del 01-10-2001 “Direttiva per l’applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28-12-2000 n. 445”

- D.P.G.R. n. 61/R del 19-12-2001 "Regolamento di attuazione della L.R. 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana)"
- L.R. 26-01-2004, n. 1 del "Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "rete telematica regionale Toscana"
- L.R. 13-07-2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro"
- L.R.27-04-2009, n. 20 "Disposizioni in materia di ricerca e innovazione"
- L.R. 23-07-2009, n. 40 "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa"
- L.R. 05-10-2009, n. 54 "Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza"
- DECISIONE G.R. n. 3 del 23-07-2012 "Indirizzi agli uffici in merito alla copertura fideiussoria sugli anticipi sui contributi. Indicazioni generali in merito ai soggetti fideiubenti - L.R. 35/2000"
- DELIBERA G.R. n. 359 del 20-05-2013 "Definizione delle soglie di rimborso a favore della Regione Toscana da parte delle imprese in caso di rinuncia o revoca del contributi, ai sensi della L.R. 20-03-2000 n. 35, art. 9, comma 3 sexies"
- DECISIONE G.R. n. 4 del 07-05-2014 "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti"
- DELIBERA G.R. n. 917 del 27-10-2014 "Definizione del tasso d'interesse da applicare alle revoche di contributi concessi ai sensi della L.R. n. 35/2000"
- DELIBERA G.R. n. 1246 del 22-12-2014 "Nuove direttive per la concessione del beneficio della rimodulazione del piano di rientro o del differimento di rate alle imprese beneficiarie di aiuti rimborsabili. Revoca della DGR n. 295/2009"
- L.R. 07-01-2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008"
- DELIBERA G.R. n. 72 del 16-02-2016 "Delibera di Giunta regionale relativa all'obbligo di attivazione dei tirocini nei casi di contributi regionali alle imprese"
- DECISIONE G.R. n. 4 del 25-10-2016 "Decisione di Giunta regionale relativa all'obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro"
- DELIBERA G.R. n. 240 del 20-03-2017 "POR-FESR 2014-2020. Estensione del Programma ai liberi professionisti"
- DELIBERA G.R. n. 433 del 02-05-2017 "Delibera di Giunta regionale n. 72/2016 relativa all'obbligo di attivazione dei tirocini nei casi di contributi regionali alle imprese: disposizioni integrative"
- DECISIONE G.R. n. 4 del 09-05-2017 "L.r. n.35/2000. Procedure concorsuali ex R.D. n. 267/1942. Individuazione delle modalità operative e delle azioni da attivare nei confronti di imprese beneficiarie di concessioni, sovvenzioni, contributi, vantaggi economici ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990"
- L.R. 05-06-2017, n. 26 "Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla L.R. 40/2009 ed alla L.R. 55/2014"
- DELIBERA G.R. n. 990 del 18-09-2017 "L.r. 35/2000, art. 9, comma 3 sexies. Definizione di nuovi importi da applicarsi alle imprese quale rimborso forfetario delle spese nel caso di rinunce o provvedimenti di revoca di importi pari o inferiori a Euro 5000,00"
- DELIBERA G.R. n. 1040 del 02-10-2017 "Adozione dei provvedimenti organizzativi in ordine all'accesso ed alla conoscenza dei dati e dei documenti amministrativi della Regione Toscana di cui alla L.R. 26/2017. Revoca della DGR 726/2011"
- L.R. 12-12-2017, n. 71 "Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese"
- L.R. 16/03/2023, n. 13 "Riordino della disciplina regionale del sistema di interventi per il sostegno alle imprese. Modifiche alla l.r. n. 71/2017"

- DGR n.716 del 26-06-2023 Oggetto: "Approvazione "Linee guida per struttura di un Bando Tipo per l'accesso ai contributi ai sensi della L.r. n. 71/2017". Revoca della DGR n. 467/2018."
- DGR n.717 del 26-06-2023 Oggetto: "PR FESR Toscana 2021-2027 Azione 1.1.3 Indirizzi per l'attivazione del Bando "Impresa Digitale" e approvazione del catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le imprese toscane"
- DGR n. 922 del 31/07/2022 "L.R. 71/2017. Indirizzi interpretativi e applicativi delle disposizioni in materia di stabilità delle operazioni e di delocalizzazione nel quadro degli interventi di sostegno alle imprese"
- DGR n. 1029 del 04/09/2023 Oggetto: "Nuovi Protocolli di Insediamento nelle aree di crisi industriale rientranti nella Carta degli Aiuti a Finalità regionale. Approvazione degli indirizzi per la definizione di un Avviso di raccolta di manifestazioni di interesse."
- DGR n. 1095 del 18/09/2023 Oggetto: "Nuovi Protocolli di Insediamento nelle aree di crisi industriale rientranti nella Carta degli Aiuti a Finalità regionale. Approvazione degli indirizzi per la definizione di un Avviso di raccolta di manifestazioni di interesse. Modifiche alle disposizioni approvate con DGR n. 1029 del 04/09/2023"